PRISMI S.P.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 24 maggio 2021

Comunicazione n. 1
ore: 15.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Obbligazioni in proprio	Obbligazioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	SYNER.IT INFORMATICA SRL		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		1.135.048	7,983	15:00						
4	TENDERCAPITAL ALTERNATIVE II FUND		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r...		1.057.332	7,436	15:00						
5	ADV CAPITAL SRL		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r...		617.345	4,342	15:00						
6	TENDERCAPITAL ALTERNATIVE V FUND		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		350.585	2,466	15:00						
7	TENDERCAPITAL SECULAR EURO FUND		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		265.327	1,866	15:00						
8	UTMOST PANEUROPE DAC		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		241.818	1,701	15:00						
10	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		143.500	1,009	15:00						
11	FIRPO ALESSANDRO		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		135.745	0,955	15:00						
13	ISTITUTO FIDUCIARIO AMBROSIANO		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		137.440	0,967	15:00						
14	SWISS LIFE (LIECHTENSTEIN) AG		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		82.000	0,577	15:00						
15	SWISS LIFE LIECHTENSTEIN AG		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		36.040	0,253	15:00						
16	CROSSFID SPA		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		24.990	0,176	15:00						
17	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL		Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l.		42	0,000	15:00						

Totale Azioni in proprio	0
Totale Azioni per delega	4.230.180
Totale generale azioni	4.230.180
% sulle obbligazioni	29,750

Per la Beraldi&Vaccari Società tra Avvocati a.r.l. , in qualità di Rappresentante Designato della Società , interviene in collegamento audio dislocato l'Avvocato Simone Vaccari

Allegato ... "C" Al Rep. 12588/26111

Allegato B Al Rep. 125986/26441

PRISMI
DIGITAL INNOVATION COMPANY

PIANO DI STOCK OPTION

di Prismi S.p.A.

per il periodo 2021-2024

DOCUMENTO INFORMATIVO

redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

Modena, 6 maggio 2021

ROSA ROLANDO DI GERNANDO NOTAIO IN MODENA

PREMESSA

Il presente documento informativo (il "Documento Informativo") è redatto ai sensi dell'articolo 114-*bis*, comma 2, del D. Lgs 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e dell'articolo 84-*bis* del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), nonché in coerenza, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti stesso.

Il Documento Informativo ha per oggetto l'informativa agli azionisti e al mercato sugli elementi essenziali del piano di assegnazione gratuita di Opzioni per l'acquisto di azioni ordinarie di Prismi S.p.A. ("Prismi" o la "Società") denominato Prismi denominato *Piano di Stock Option* 2021-*2024* (il "Piano") e riservato ai Beneficiari (come di seguito definiti), quali soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Prismi (come di seguito definito).

Il Piano è stato predisposto in vista dell'Assemblea degli azionisti di Prismi convocata in sede ordinaria per il giorno 24 maggio 2021, per deliberare, *inter alia*, in merito al Piano.

In data 6 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, all'unanimità, sentito il parere del Collegio Sindacale, la proposta di sottoporre all'Assemblea degli azionisti della Società l'adozione, ai sensi dell'art. 114 *bis* del TUF, del Piano ai termini e alle condizioni descritti nel presente Documento Informativo e nel relativo Regolamento.

Alla data del presente Documento Informativo, la proposta di adozione del Piano non è ancora stata approvata dall'Assemblea degli azionisti di Prismi. Si segnala pertanto che:

i) il presente Documento Informativo è redatto da Prismi in quanto emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 TUF ed è fondato esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 06 maggio 2021;

ii) ogni riferimento al Piano contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del Piano.

Si precisa che il Piano è da considerarsi "*di particolare rilevanza*" ai sensi dell'articolo 114-*bis*, terzo comma, del TUF e dell'articolo 84-*bis*, secondo comma, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto, tra l'altro, ad amministratori esecutivi e a dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite, quando disponibili in sede di attuazione del Piano, secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, quinto comma, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Modena (MO), Via C. Dalton n. 58, nonché sul sito internet della Società, all'indirizzo www.prismi.net, alla sezione Investor Relation/Assemblee/Azionisti/2021.

Il Documento Informativo è stato altresì trasmesso a Consob e Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti.

DEFINIZIONI

Come richiesto dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta di seguito un elenco di definizioni volte a illustrare il significato dei termini, di uso non comune, utilizzati nel presente Documento Informativo:

Amministratori Esecutivi	congiuntamente, il Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione e gli altri amministratori esecutivi della Società.
Assemblea	l'assemblea degli azionisti della Società del 24 maggio 2021 chiamata ad approvare, in seduta ordinaria, il Piano descritto nel presente Documento Informativo.
Assegnazione	In relazione a ciascun Ciclo di Assegnazione, l'assegnazione a ciascun Beneficiario da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, delle Opzioni.
Aumento di Capitale	l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile e dell'art. 5 dello Statuto Sociale di Prismi, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti della Società in data 24 maggio 2021 a servizio del Piano per un importo massimo di Euro 6.000.000 comprensivo di sovrapprezzo e per un numero massimo di azioni pari a 1.000.000 prive di valore nominale.
Azioni	le azioni ordinarie della Società, negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a servizio del Piano, anche di nuova emissione, oggetto delle Opzioni concesse ai Beneficiari.
Bad Leaver	tutte le ipotesi di cessazione del Rapporto diverse dalle ipotesi di *Good Leaver*.
Beneficiari	i destinatari del Diritto a Ricevere Azioni, che saranno individuati nominativamente, anche in più volte, a cura del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, tra gli Amministratori Esecutivi, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed i dipendenti della Società o di Società Controllate, i collaboratori e i consulenti di Prismi che assumano un ruolo chiave nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società.
Cambio di Controllo	si intende: (a) l'acquisizione, diretta o indiretta, da parte di uno o più soggetti terzi del controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; (b) l'acquisizione, diretta o indiretta, da parte di uno o più soggetti terzi di un numero di azioni o di una quota di una Società Controllata cui faccia capo il Rapporto del Beneficiario, purché diverse dalla Società, complessivamente superiore al 50% del relativo capitale sociale, a meno che la Società non ne continui a detenere il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; (c) il trasferimento definitivo a qualunque titolo a uno o più soggetti terzi dell'azienda ovvero del ramo di azienda cui faccia capo il Rapporto del Beneficiario.

	Resta inteso che i Cambi di Controllo individuati *sub* b) e c) che precedono trovano applicazione solo nei confronti dei Beneficiari che abbiano in essere un Rapporto con la Società Controllata, l'azienda o il ramo di azienda oggetto del Cambio di Controllo.
Ciclo di Assegnazione	ciascun ciclo annuale di Assegnazione delle Opzioni ai sensi del Piano.
Codice Civile	il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche e integrazioni.
Collegio Sindacale	il Collegio Sindacale della Società.
Consiglio di Amministrazione	il Consiglio di Amministrazione della Società.
Controllate	indistintamente, ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, dalla Società, con le quali sia in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari.
Data di Approvazione del Piano	La data di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea ordinaria.
Data di Assegnazione	con riferimento a ciascun Ciclo di Attribuzione, la data di delibera del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare, per ciascun Beneficiario, l'assegnazione delle Opzioni.
Data di Sottoscrizione	il giorno del ricevimento da parte della Società, ovvero dal soggetto eventualmente dalla stessa incaricato, della scheda di esercizio delle Opzioni sottoscritta dal Beneficiario.
Data di Verifica	con riferimento a ciascun Ciclo di Attribuzione, la data della delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto la determinazione del numero di Opzioni esercitabili da parte di ciascun Beneficiario. Tale data coinciderà con la data di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consolidato per gli esercizi conclusi al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 21 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
Good Leaver	le seguenti ipotesi di cessazione del Rapporto: • revoca dalla carica di Amministratore prima della scadenza della carica;

- decadenza del Consiglio di Amministrazione della Società non seguita da rinnovo;
- con particolare riferimento ai Dirigenti Strategici, licenziamento senza giusta causa;
- morte o invalidità del Beneficiario (per malattia o infortunio accertati con perizia medico-legale da professionista nominato dalla Società) che comporti l'astensione dallo svolgimento delle proprie mansioni per un periodo, continuativo o frazionato, superiore a otto (8) mesi;
- dimissioni volontarie, solo a condizione che il Beneficiario si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento;
- con particolare riferimento ai consulenti e collaboratori, la risoluzione anticipata dei relativi rapporti senza giusta causa ovvero il venir meno degli stessi per scadenza naturale dei contratti in essere, non seguita da rinnovo.

Gruppo Prismi o Gruppo Prismi e le Società Controllate.

Lettera di Assegnazione la lettera che la Società invierà ad ogni Beneficiario indicante tra l'altro il Numero Base di Opzioni assegnate, gli Obiettivi di Performance, il Prezzo di Esercizio e il Periodo di Esercizio e la cui sottoscrizione e consegna alla Società ad opera dei Beneficiari costituirà, ad ogni effetto, piena e incondizionata adesione da parte degli stessi al Piano.

Numero Base di Opzioni con riferimento a ciascun Beneficiario, il numero di Opzioni esercitabile ottenibile al raggiungimento dell'Obiettivo *Gate* e del 100% dell'Obiettivo Finanziario ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento.

Numero Massimo di Opzioni il numero massimo complessivo di Opzioni esercitabile dai Beneficiari al raggiungimento della *Overperformance*, nei termini e alle condizioni previste dal Regolamento.

Obiettivi di *Performance* L'Obiettivo Gate e l'Obiettivo Finanziario come individuati al successivo paragrafo 2.3

Obiettivo Finanziario L'obiettivo di *perfomance* sulla base del quale, al raggiungimento dell'Obiettivo Gate, è determinato il numero di Opzioni Assegnate.

Obiettivo Gate L'obiettivo, verificato al termine del Periodo di Performance, il cui raggiungimento è condizione per l'Assegnazione delle Opzioni. Il mancato raggiungimento dell'Obiettivo Gate

	comporta quindi la mancata Assegnazione delle Azioni, anche a fronte del raggiungimento dell'Obiettivo Finanziario.
Opzione	diritto conferito ai Beneficiari per ogni Opzione assegnata (i) di acquistare un'Azione in portafoglio alla Società alla Data di Sottoscrizione, ovvero, (ii) di sottoscrivere un'Azione di nuova emissione rinveniente dall'Aumento di Capitale, secondo quanto previsto nel Piano ed in conformità con il Regolamento.
Overperformance	il raggiungimento dell'Obiettivo Finanziario per oltre il 100% dello stesso
***Performance* Soglia**	Il raggiungimento di almeno il 60% dell'Obiettivo Finanziario.
***Performance* Target**	il raggiungimento del 100% dell'Obiettivo Finanziario.
Periodo di Esercizio	il periodo durante il quale il Beneficiario può esercitare l'Opzione pena la definitiva decadenza del diritto.
Periodo di *Holding*	il periodo, che decorre dal momento dell'esercizio dell'Opzione, durante il quale una quota delle Azioni sottoscritte/acquistate da parte del Beneficiario attraverso l'esercizio del diritto di Opzione sono soggette a restrizioni alla vendita e/o al trasferimento.
Periodi di *Performance*	per ciascun Ciclo di Attribuzione, il periodo di misurazione della *performance* e di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.
Periodo di *Vesting*	per ciascun Ciclo di Assegnazione, il periodo intercorrente fra la Data di Assegnazione e il giorno a partire dal quale le relative Opzioni diventano esercitabili.
Piano di Stock Option o Piano	il piano di incentivazione a lungo termine, rivolto ai Beneficiari e descritto nel presente Documento Informativo.
Prezzo di Esercizio	il corrispettivo che il Beneficiario deve pagare per l'esercizio delle Opzioni al fine di acquistare e/o sottoscrivere le Azioni, come definito dal Paragrafo 4.19 del Documento Informativo.
Rapporto	IL rapporto di consulenza e/o lavoro dipendente e/o amministrazione in essere tra il singolo Beneficiario e Prismi o una delle Società Controllate.
Regolamento	Indica il Regolamento del piano denominato "*Piano di Stock Option 2021-2024*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 maggio 2021, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Società o **Prismi**	Prismi S.p.A., con sede legale in Via C. Dalton n. 58, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Modena 03162550366.

TUF Indica il D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni.

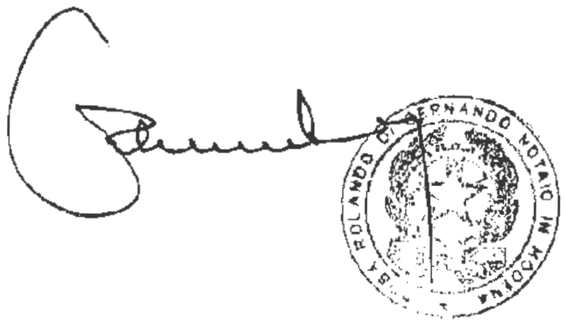

1. I SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari del Piano

Il Piano non individua nominativamente i Beneficiari.

Il Piano è riservato ai destinatari delle Opzioni, che saranno individuati nominativamente a cura del Consiglio di Amministrazione alla Data di Assegnazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, tra gli amministratori esecutivi, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché i collaboratori e consulenti del Gruppo.

Gli Amministratori Esecutivi potranno essere Beneficiari del Piano.

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o Controllate di tale emittente

Il Piano non individua specifiche categorie di dipendenti del Gruppo quali destinatari dello stesso.

Il Piano è rivolto, *inter alia*, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e ad ulteriori dipendenti che occupano posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico, individuati nominativamente a cura del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale alla Data di Assegnazione.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano appartenenti ai seguenti gruppi: direttore generale, alti dirigenti con responsabilità strategiche e persone fisiche controllanti l'emittente che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione

Il Piano non individua nominativamente i Beneficiari che appartengono ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti.

Per quanto attiene alle modalità di individuazione dei Beneficiari, si rinvia ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separata per le categorie:

a) dei Dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lettera b) del paragrafo 1.3

Il Piano non descrive e/o indica numericamente i Beneficiari che appartengono alle categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti.

Per quanto attiene alle modalità di individuazione dei Beneficiari si rinvia al precedente paragrafo 1.1.

b) nel caso delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari.

Per quanto attiene alle modalità di individuazione dei Beneficiari si rinvia al precedente paragrafo 1.1.

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per i quali sono state previste caratteristiche differenziate del Piano

Non applicabile.

Le informazioni previste ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 saranno fornite, ove applicabili, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

ROSA ROLANDO DI GERNANDO NOTAIO IN MODENA

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano

Il Piano rappresenta un valido strumento per incentivare e fidelizzare i Beneficiari, quali soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo, nonché per allinearne gli interessi con quelli degli azionisti.

L'incentivazione e la fidelizzazione dei Beneficiari costituisce, infatti, un indispensabile strumento affinché la Società possa proseguire il proprio percorso coerentemente con gli obiettivi che si è prefissata.

In particolare, attraverso l'adozione del Piano, la Società intende:

- allineare gli interessi dei Beneficiari con quelli degli azionisti e con il piano strategico del Gruppo nella sua integrità;
- legare la remunerazione dei Beneficiari, quali soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo, ai risultati economici conseguiti dal Gruppo Prismi e al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati di lungo periodo;
- supportare e premiare il raggiungimento di obiettivi di lungo termine, consentendo di perseguire l'obiettivo prioritario di creazione di valore in un orizzonte di lungo periodo;
- sostenere *attraction*, *retention* ed *engagement* di risorse chiave in linea con la cultura aziendale, perseguendo al contempo una scelta efficiente relativamente ai costi generati dal Piano;
- garantire flessibilità nella gestione del Piano per consentire di adattarlo ad esigenze future del Gruppo.

L'Assegnazione delle Opzioni risulta strettamente legata alla creazione di valore per la Società e mira a motivare, coinvolgere ed incentivare il Beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi della Società e dell'interesse sociale, allineando altresì la sua attività a quella degli azionisti.

2.1.1 a) Ragioni e criteri alla base del rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari e altri componenti della retribuzione complessiva del Beneficiario

Il Piano si inserisce in un contesto di politica di remunerazione che intende bilanciare componente fissa e variabile della remunerazione dei *top management* del Gruppo, considerando l'opportunità di offrire un'incentivazione in grado di guidare la *performance* di breve e lungo termine e allo stesso tempo la necessità di offrire una retribuzione fissa sufficiente a consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente.

Si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.1.

Ai fini della cd. *retention* è previsto che, a ciascuna Data di Sottoscrizione e al termine di ciascun Periodo di *Holding* sia in essere il Rapporto del Beneficiario con la Società o con la società Controllata rilevante e non sia venuta meno, con riferimento al ruolo ricoperto, la sua condizione di Beneficiario all'interno della Società, della società Controllata o del Gruppo.

2.1.1 b) Finalità dei sistemi incentivanti a lungo termine

Si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.1.

2.1.1 c) Criteri di definizione dell'orizzonte temporale dei sistemi incentivanti

L'orizzonte di lunga durata del Piano è conforme alla migliore prassi di mercato per piani di incentivazione aventi caratteristiche analoghe ed è ritenuto adeguato al fine di raggiungere gli

obiettivi di fidelizzazione e di incentivazione al raggiungimento di risultati su un arco temporale di lunga durata.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione del Piano

Il Regolamento prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di Opzioni che consentono, a ciascuna Data di Sottoscrizione e al termine di ciascun Periodo di *Holding*, la sottoscrizione dei Azioni.

I livelli di incentivazione sono definiti in percentuale della retribuzione fissa, in coerenza con la migliori prassi di mercato per società similari al fine di adottare un sistema di remunerazione che preveda:

- una struttura retributiva adeguatamente bilanciata tra: i) una componente fissa congrua rispetto alle deleghe e/o responsabilità attribuite, oltre che sufficiente a remunerare le prestazioni effettuate in caso di mancata erogazione della componente variabile, e ii) una componente variabile definita entro limiti massimi e finalizzata ad ancorare la remunerazione alla performance effettivamente conseguita, tenuto altresì conto dei profili di rischio connessi al business esercitato;
- un adeguato lasso temporale di differimento – rispetto al momento della maturazione – per la corresponsione di una parte significativa della componente variabile, in coerenza con le caratteristiche dell'attività d'impresa e con i connessi profili di rischio.

Per maggiori informazioni sugli Obiettivi di Performance si rinvia al successivo paragrafo 2.3.

2.2.1 a) Informazioni di maggiore dettaglio sui fattori, anche in termini di *performance*, e criteri utilizzati per individuare particolari caratteristiche relative alle modalità dei compensi basati su strumenti finanziari

Si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.1.

2.2.1 b) Informazioni di maggiore dettaglio sul modo in cui tali modalità sono state individuate in relazione agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche, alle altre specifiche categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono previsti piani con particolari condizioni, o di collaboratori sia della società quotata sia delle relative società in rapporto di controllo

Si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.1.

2.2.1 c) Informazioni di maggiore dettaglio sulle ragioni alla base della scelta degli specifici compensi previsti nei medesimi piani, anche in relazione al raggiungimento degli individuati obiettivi di lungo periodo

Si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.1.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

L'esercizio delle Opzioni è subordinato, tra l'altro, al raggiungimento degli Obiettivi di Performance, come verificate dal Consiglio di Amministrazione a ciascuna Data di Verifica.

Ai fini del Piano, gli Obiettivi di *Performance* sono articolati come segue: (i) un obiettivo c.d. "*gate*", il raggiungimento del quale consentirà ai Beneficiari l'Assegnazione delle Azioni (l'"Obiettivo *Gate*"); e (ii) un obiettivo di natura finanziaria sulla base del quale, subordinatamente al raggiungimento dell'Obiettivo *Gate*, sarà determinato il numero di Azioni Assegnate (l'"Obiettivo Finanziario"). Ai fini del Piano:

- l'Obiettivo *Gate* è rappresentato del raggiungimento di un determinato livello di un indicatore rappresentativo dei risultati economico-finanziari del Gruppo, come indicato nella Lettera di Assegnazione;
- l'Obiettivo Finanziario è commisurato al raggiungimento di un determinato prezzo medio di mercato delle Azioni, identificato dal Consiglio di Amministrazione in relazione a ciascun Ciclo di Assegnazione delle Opzioni .

L'Obiettivo *Gate* si considererà raggiunto qualora il livello dell'indicatore rappresentativo dei risultati economico-finanziari del Gruppo individuato raggiunga la soglia minima del 90% dell' Obiettivo *Gate* determinato dal Consiglio di Amministrazione alla Data di Assegnazione.

Per ciascun Ciclo di Assegnazione gli Obiettivi di *Performance* verranno consuntivati in modo indipendente fermo restando che ai fini dell'esercizio delle Opzioni ai Beneficiari sarà in ogni caso necessario il raggiungimento di entrambi gli Obiettivi di *Performance* nei termini di seguito rappresentati.

A ciascuna Data di Assegnazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, individuerà i Beneficiari e determinerà per ciascuno di essi il Numero Base di Opzioni.

Subordinatamente al raggiungimento dell'Obiettivo Gate, il numero di Opzioni effettivamente esercitabili da parte di ciascun Beneficiario saranno determinate come segue:

% di raggiungimento dell'Obiettivo Finanziario per il Periodo di *Performance*	*Target di Performance*	Opzioni esercitabili al termine di ciascun Ciclo di Assegnazione per effetto del Piano (in % sul Numero Base di Opzioni)
<60%	*Inferiore alla Performance Soglia*	0%
60% e < 100%	*Performance Soglia*	60% e 100% pro-quota
100%	*Performance Target*	100%
> 100% e ≤ 140%	*Overperformance*	100% e 140% pro-quota
140% e > 140%	*Superiore alla soglia di Overperformance*	140%

Anche in caso di raggiungimento dell'Obiettivo *Gate*, il mancato raggiungimento della *Performance* Soglia come indicata alla precedente tabella, non permette l'esercizio delle Opzioni, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari.

In caso di raggiungimento dell'Obiettivo Finanziario in misura superiore alla soglia di *Overperformance*, il Beneficiario avrà diritto di esercitare un numero di Opzioni pari al 140% del Numero Base di Opzioni, nei limiti del Numero Massimo di Opzioni

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi da Prismi, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

La predisposizione del Piano non è stata influenzata da significative valutazioni di ordine fiscale o contabile

2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del Piano

In data 24 maggio 2021, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito al conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione per la concreta attuazione, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento, del Piano "*Piano di Stock Options 2021-2024*", e, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per quanto riguarda:

- l'identificazione dei Beneficiari e la definizione del numero delle Opzioni da attribuire a ciascuno nel rispetto del numero massimo di Opzioni per l'acquisto/la sottoscrizione di un pari numero di Azioni;
- l'attuazione del Regolamento del Piano nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Regolamento medesimo;
- la determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni, in caso di esercizio delle opzioni, secondo la metodologia illustrata nel presente Documento Informativo;
- il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza

L'organo responsabile della gestione del Piano è il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, conformemente e subordinatamente alle disposizioni espresse nel Regolamento.

La gestione operativa e l'attuazione del Piano è demandata alle competenti funzioni della Società.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione del Piano anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Alla data del presente Documento Informativo, non sono previste procedure per la revisione del Piano, fatto salvo quanto specificato al successivo paragrafo 4.23.

Il Regolamento prevede che il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di apportare al Regolamento, con le modalità più opportune, le modifiche o integrazioni che ritenga utili o necessarie per il miglior perseguimento delle finalità del Piano, avendo riguardo degli interessi della Società e dei Beneficiari.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari su cui è basato il Piano (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie)

L'Assegnazione delle Opzioni avverrà, per ciascun Ciclo di Assegnazione, nell'ambito della medesima riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare circa il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* relativi al precedente ciclo di attribuzione (*i.e.* la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei bilanci consolidati relativi rispettivamente al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024).

Con riferimento al solo Ciclo di Assegnazione relativo all'esercizio 2021, il Consiglio di Amministrazione procederà all'Assegnazione successivamente alla Data di Approvazione e, comunque, entro il 30 giugno 2021.

La provvista azionaria a servizio del Piano verrà costituita (i) dagli acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società sul mercato, anche a servizio del Piano, sulla base delle autorizzazioni dell'assemblea degli azionisti, ovvero, qualora le azioni proprie in portafoglio alla Società non fossero capienti e, previa approvazione da parte dell'assemblea di Prismi convocata per il 24 maggio 2021, (ii) dall'Aumento di Capitale riservato in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Il processo di definizione del Piano si è svolto in forma collegiale, senza l'apporto determinante di singoli amministratori..

La proposta di sottoporre il Piano in Assemblea, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, è stata quindi deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con astensione degli Amministratori Esecutivi e previo parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c..

3.6 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del Piano all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale Comitato Remunerazione e Nomine

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, sentito il parere del Collegio Sindacale il Piano e la proposta di sottoporre lo stesso all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 24 maggio 2021.

3.7 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale Comitato Remunerazione e Nomine

Successivamente all'Assemblea del 22 aprile 2020, in caso di approvazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per assumere le decisioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano stesso, nel rispetto del Regolamento e della disciplina applicabile.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui è basato il Piano, se negoziati nei mercati regolamentati

Fermo restando che alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea, alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della decisione di proporre l'approvazione del Piano all'assemblea, il prezzo ufficiale delle Azioni era pari ad Euro 1,3151 per Azione.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal Comitato Remunerazione e Nomine, e ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014

La struttura del Piano, le condizioni, la durata e le modalità di attribuzione delle Opzioni, allo stato non fanno ritenere che l'assegnazione possa essere influenzata in modo rilevante dall'eventuale diffusione di informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, fermo restando che la procedura di assegnazione delle Opzioni si svolgerà, in ogni caso, nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità dell'informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure interne adottate dalla Società.

In ogni caso il diritto all'esercizio delle Opzioni è sospeso nei seguenti periodi, ancorché rientranti nel relativo Periodo di Esercizio:

- limitatamente ai Beneficiari iscritti nel registro "*insider*" istituito dalla Società ai sensi della "Procedura Informazioni Privilegiate" *pro tempore* vigente, nel periodo di 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti all'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale o in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società pubblica in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile ovvero per libera scelta; l'esercizio delle Opzioni sarà nuovamente consentito dal giorno successivo alla pubblicazione del suddetto annuncio;
- nel periodo intercorrente tra la data dell'eventuale delibera assembleare di attribuzione del dividendo e la data di pagamento del dividendo;
- negli eventuali ulteriori periodi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; in tal caso, la Società informa senza indugio i Beneficiari della sopravvenienza di tali ulteriori periodi di sospensione individuati.

I Beneficiari sono tenuti ad osservare le disposizioni normative applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di abusi di mercato in relazione alle operazioni di esercizio delle Opzioni e di disposizione delle Azioni rinvenienti dall'esercizio delle Opzioni attribuite a fronte della partecipazione al Piano

4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari fino ad un numero massimo di 1.000.000 di Opzioni per l'acquisto e/o la sottoscrizione di un pari numero di Azioni (in ragione quindi di una Azione per ogni Opzione esercitata), nei termini e alle condizioni di seguito descritte.

In particolare, a ciascuna Data di Assegnazione il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, individuerà i Beneficiari e determinerà per ciascuno di essi il Numero Base di Opzioni. La Società invierà quindi ai Beneficiari il Regolamento e la Lettera di Assegnazione, quest'ultima già recante indicazione, tra l'altro, del Numero Base di Opzioni, degli Obiettivi di *Performance*, del Prezzo di Esercizio e del Periodo di Esercizio.

La Lettera di Assegnazione, nonché il Regolamento allegato, debitamente compilati, sottoscritti e siglati da ciascun Beneficiario in segno di integrale e incondizionata accettazione, dovranno essere consegnati alla Società a pena di decadenza del diritto di aderire al Piano, entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della Lettera di Assegnazione. In assenza di espressa accettazione da parte del Beneficiario nei termini e con le modalità sopra indicate, la Lettera di Assegnazione cesserà di avere efficacia e il Beneficiario decadrà dal diritto di ricevere le Opzioni.

L'Assegnazione nei termini e alle condizioni del Regolamento avverrà a titolo gratuito; a fronte dell'Assegnazione, pertanto, i Beneficiari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il Piano prevede quattro Cicli di Assegnazione annuali (*i.e.* 2021, 2022, 2023 e 2024). In relazione a ciascun Ciclo di Assegnazione, a seguito dell'Assegnazione decorre un Periodo di *Vesting* della durata di un esercizio; al termine di ciascun Periodo di *Vesting*, alla Data di Verifica, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per consuntivare gli Obiettivi di *Performance* e determinare il numero di Opzioni esercitabili da parte di ciascun Beneficiario.

Al termine di ciascun Periodo di *Vesting*, l'esercizio delle Opzioni potrà essere effettuato dai Beneficiari – in una o più *tranche* – solo ed esclusivamente nel Periodo di Esercizio, ricompreso tra:

(i) relativamente al primo Ciclo di Assegnazione

- il 15 maggio 2022 e il 31 dicembre 2026, per un numero massimo pari al 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti al Paragrafo 3.9 del Documento Informativo;
- il 15 maggio 2023 e il 31 dicembre 2026, per il restante 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti al Paragrafo 3.9 del Documento Informativo;

(ii) relativamente al secondo Ciclo di Assegnazione

- il 15 maggio 2023 e il 31 dicembre 2026, per un numero massimo pari al 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti al Paragrafo 3.9 del Documento Informativo;

- il 15 maggio 2024 e il 31 dicembre 2026, per il restante 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti al Paragrafo 3.9 del Documento Informativo;

(iii) relativamente al terzo Ciclo di Assegnazione

- il 15 maggio 2024 e il 31 dicembre 2026, per un numero massimo pari al 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti al Paragrafo 3.9 del Documento Informativo;
- il 15 maggio 2025 e il 31 dicembre 2026, per il restante 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti al Paragrafo 3.9 del Documento Informativo;

(iv) relativamente al quarto Ciclo di Assegnazione

- il 15 maggio 2025 e il 31 dicembre 2026, per un numero massimo pari al 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti al Paragrafo 3.9 del Documento Informativo;
- il 15 maggio 2026 e il 31 dicembre 2026, per il restante 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti al Paragrafo 3.9 del Documento Informativo.

Le Opzioni non esercitate entro la scadenza del Periodo di Esercizio si intenderanno comunque decadute senza che il Beneficiario abbia diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

4.3 Termine del Piano

Il Piano avrà una durata complessiva di 6 (sei) anni e 6 (sei) mesi e avrà termine in ogni caso il 31 dicembre 2027.

Le Opzioni non esercitate entro la scadenza del Periodo di Esercizio si intenderanno comunque decadute senza che il Beneficiario abbia diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il numero massimo di Opzioni attribuibili ai Beneficiari nell'ambito del Piano è pari a 1.000.000.

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni da attribuire in un anno fiscale.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità indicate nel precedente paragrafo 1.1, individuerà i Beneficiari a cui verrà inviata la Lettera di Assegnazione, quest'ultima già recante l'indicazione, tra l'altro, del Numero Base di Opzioni e degli Obiettivi di Performance. Per maggiori informazioni circa le modalità di adesione al Piano si rimanda a quanto descritto al precedente Paragrafo 4.1 del Documento Informativo

Le Opzioni diverranno esercitabili al termine di ciascun Periodo di *Vesting* subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione, nei termini di seguito indicati e comunque non oltre il termine di cui al precedente Paragrafo 4.3, dell'avveramento delle seguenti condizioni:

ROSSOLANDO DI GERNANDO NOTAIO IN MODENA

- che, fermo restando quanto previsto per le ipotesi c.d. di *Good Leaver*, a ciascuna Data di Sottoscrizione e al termine di ciascun Periodo di *Holding* sia in essere il Rapporto del Beneficiario con la Società o con la società Controllata rilevante e non sia venuta meno, con riferimento al ruolo ricoperto, la sua condizione di Beneficiario all'interno della Società, della società Controllata o del Gruppo; e
- che sia raggiunto l'Obiettivo *Gate*;
- che sia raggiunto l'Obiettivo Finanziario almeno nella misura della *Performance* Soglia.

La verifica del raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione a ciascuna Data di Verifica, coincidente con la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consolidato per l'esercizio di riferimento (*i.e.* esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 per il primo Ciclo di Attribuzione, esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 per il secondo Ciclo di Attribuzione, esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 per il terzo Ciclo di Attribuzione ed esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 per il quarto Ciclo di Attribuzione).

L'esercizio delle Opzioni, ricorrendone le condizioni, dovrà essere effettuato entro il Periodo di Esercizio. L'esercizio delle Opzioni e il conseguente acquisto o la conseguente sottoscrizione delle Azioni saranno soggette al pagamento del Prezzo di Esercizio.

L'esercizio delle Opzioni da parte del Beneficiario sarà irrevocabile e dovrà avvenire mediante sottoscrizione e consegna della scheda di esercizio, allegata al Regolamento del Piano.

Le Opzioni potranno essere esercitate dai Beneficiari secondo la modalità c.d. "*sell to cover*", che consiste nella possibilità per il Beneficiario di esercitare le Opzioni assegnate (tutte oppure in parte) mediante la contestuale vendita sul mercato di una parte delle Azioni optate, al fine di "coprire" i costi correlati all'esercizio delle Opzioni assegnate (ossia il prezzo complessivo dell'esercizio, anticipo ritenute, eventuale *capital gain*, *fees* dell'intermediario), mantenendo così il residuo delle Azioni non vendute in un proprio conto deposito titoli.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita di Opzioni ai Beneficiari. Le Opzioni sono attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo, né date in pegno od essere oggetto di altri atti di disposizione, sia a titolo gratuito sia oneroso, per effetto di legge o altrimenti.

L'esercizio delle Opzioni e il conseguente acquisto o la conseguente sottoscrizione delle Azioni saranno soggette al pagamento del Prezzo di Esercizio previsto al successivo Paragrafo 4.19.

Le Azioni non soggette al Periodo di *Holding* nella disponibilità del Beneficiario a fronte dell'esercizio delle Opzioni saranno da subito liberamente disponibili e quindi liberamente trasferibili da parte di quest'ultimo. Le Azioni soggette al Periodo di *Holding* saranno liberamente disponibili e quindi liberamente trasferibili da parte di quest'ultimo solo al termine del periodo stesso.

Il 50% delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni in relazione a ciascun Ciclo di Assegnazione soggiacerà ad un Periodo di *Holding* pari a 12 (dodici) mesi dalla relativa Data di Sottoscrizione

A fronte dell'esercizio delle Opzioni c.d. "*sell to cover*", il 55% del residuo delle Azioni non vendute viene assoggettato ad un Periodo di *Holding*, durante il quale le suddette Azioni non potranno essere trasferite e/o cedute.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali Azioni

Non applicabile.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

In caso di cessazione del Rapporto a seguito di una ipotesi *Bad Leaver* prima di una Data di Verifica o comunque prima della Data di Sottoscrizione, il Beneficiario perderà definitivamente ed integralmente il diritto di esercitare le Opzioni o, a seconda del caso, il diritto a ricevere le Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni. In caso di cessazione del Rapporto a seguito di una ipotesi Bad Leaver successivamente alla consegna delle Azioni, il Beneficiario manterrà la titolarità sulle medesime fino al termine del Periodo di *Holding*.

In caso di cessazione del Rapporto a seguito di una ipotesi Good Leaver, precedente al termine di un Ciclo di Attribuzione, il Beneficiario manterrà una frazione *pro-rata temporis* dei diritti maturati in base ai risultati raggiunti. In caso di cessazione del Rapporto a seguito di ipotesi di Good Leaver nel corso di un Ciclo di Assegnazione successivo al primo, il Beneficiario manterrà tutti diritti maturati in base ai risultati raggiunti nell'ambito dei Cicli di Assegnazione precedenti.

La scadenza naturale della carica di amministratore seguita da immediato rinnovo senza soluzione di continuità non sarà ritenuta una cessazione del Rapporto.

Resta inteso che la verifica del raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* sarà condotta dal Consiglio di Amministrazione al termine di ciascun Periodo di *Performance* e che il *pro-rata* sarà determinato avendo a riferimento l'intero quadriennio che compone lo stesso.

Resta inteso altresì che in caso di trasferimento del Rapporto ad un'altra società del Gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del Gruppo, sempre in qualità di Beneficiario, lo stesso conserverà, *mutatis mutandis*, ogni diritto attribuitogli ai sensi del Piano.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano

Nel caso in cui le condizioni di mercato del titolo Prismi non consentano l'attuazione del Piano nei limiti della provvista definita, il Consiglio di Amministrazione potrà rivedere le condizioni del Piano o, eventualmente, annullarlo.

Si segnala altresì che, qualora la scheda di esercizio non pervenga alla Società entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ovvero - fatto salvo quanto previsto al precedente Paragrafo 4.5 del Documento Informativo in termini di *sell to cover* - non sia stato versato alla Società il Prezzo di Esercizio complessivamente dovuto dal Beneficiario entro i termini previsti, il Beneficiario decadrà dal diritto di esercitare le Opzioni assegnategli.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della Società, degli strumenti finanziari oggetto del Piano, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Non applicabile.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile

Non applicabile.

4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del Piano

Alla data del presente Documento Informativo, non è possibile indicare l'ammontare esatto dell'onere atteso dal Piano per l'Emittente.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano

Gli eventuali effetti diluitivi conseguenti all'attuazione del Piano dipendono dalla scelta dell'Emittente di procurarsi le azioni a servizio del Piano mediante acquisti di azioni proprie ovvero mediante Aumento di Capitale.

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali inerenti alle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Le azioni ordinarie della Società sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione permette l'acquisto e la vendita, mediante l'incontro di interessi di negoziazione provenienti da una pluralità di soggetti, in base a regole non discrezionali, degli strumenti finanziari ammessi, con conseguente formazione di un prezzo di mercato dei titoli. Pertanto, al pari di un mercato regolamentato (salvo eventuali tematiche connesse ai volumi degli scambi e alla liquidità dei titoli), un sistema multilaterale di negoziazione permette di avere in tempo reale il valore degli strumenti finanziari ivi negoziati.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Ciascuna Opzione assegnata conferisce ai Beneficiari, a fronte del pagamento del Prezzo di Esercizio, il diritto all'acquisto di un'Azione presente in portafoglio alla Società alla Data di Sottoscrizione, ovvero di sottoscrivere un'Azione di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale, alle condizioni e ai termini del Regolamento del Piano.

4.17 Scadenza delle Opzioni

Si rinvia a quanto indicato ai precedenti Paragrafi 4.2, 4.3 e 4.8.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*);

Le Opzioni avranno una modalità di esercizio "europea".

Per i Periodi di Esercizio delle Opzioni e le condizioni di esercizio delle stesse si rinvia rispettivamente ai precedenti Paragrafi 4.2. e 4.5.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio

Con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che ciascuna delle Opzioni attribuirà al Beneficiario il diritto di acquistare o sottoscrivere una Azione ad un prezzo unitario, che - in relazione a ciascun Ciclo di Assegnazione - sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni sul mercato AIM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 30 (trenta) giorni liberi di calendario precedenti ciascuna Data di Assegnazione.

In applicazione di detto criterio, il Consiglio di Amministrazione provvederà a determinare il Prezzo di Esercizio delle Opzioni in occasione di ciascuna Assegnazione delle Opzioni ai Beneficiari.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza

Il criterio di cui al precedente punto 4.19 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle considerazioni seguenti: (i) per prassi consolidata gli emittenti italiani quotati che varano piani di *stock option* fanno riferimento, ai fini della determinazione del prezzo di esercizio delle opzioni, alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della società sul mercato MTA/AIM, in un determinato orizzonte temporale ritenuto congruo affinché lo stesso possa riflettere al meglio il valore che il mercato attribuisce al titolo della società; e (ii) il periodo preso a riferimento da detti emittenti è pari normalmente ai 30 giorni precedenti l'approvazione del piano di *stock option* da parte degli azionisti.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Si veda quanto specificato al precedente Paragrafo 4.15.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti

(aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

In caso di situazioni specifiche, che possono comportare variazioni nell'assetto azionario o nel perimetro aziendale, il Consiglio di Amministrazione provvederà a rettificare uno o entrambi dei seguenti elementi per le Opzioni non ancora esercitate: il rapporto fra il numero delle Opzioni e delle Azioni sottostanti (o delle Azioni sottostanti di altre società nell'ipotesi di fusioni e scissioni) e/o il Prezzo di Esercizio, qualora ciò non generi un pregiudizio generale alla categoria dei Beneficiari in base alle norme tributarie vigenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le rettifiche sopra richiamate potranno avvenire in occasione di: (i) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, in opzione agli azionisti o con esclusione del diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura; (ii) raggruppamento o frazionamento di azioni suscettibili di influire sulle azioni e distribuzioni straordinarie di dividendi; (iii) operazioni di fusione o scissione, acquisto o vendita di partecipazioni, aziende o rami di azienda; ovvero (iv) modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sui diritti di cui al presente Piano, sulle azioni Prismi e sulla Società.

Nel caso in cui dovesse intervenire un Cambio di Controllo, venisse promossa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto le azioni Prismi, o venisse revocata la quotazione delle Azioni presso l'AIM (cd. *delisting*) il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di concedere ai Beneficiari di esercitare anticipatamente le Opzioni senza dover attendere il Periodo di Esercizio o, a seconda del caso, ricevere anticipatamente rispetto ai termini previsti dal Regolamento tutte o parte delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni senza alcun vincolo di Periodo di *Holding*, anche indipendentemente dall'effettivo raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*, e di prevedere l'anticipata cessazione del Piano. Tale decisione sarà vincolante per i Beneficiari.

4.24 Tabella

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea degli Azionisti di Prismi.

Le informazioni di cui alla Tabella n. 1 allegata allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, ove applicabili, saranno fornite, di volta in volta, ai sensi dell'art. 84 *bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

Allegato "C" Al Rep 12586/2611

PRISMI
DIGITAL INNOVATION COMPANY

PIANO DI STOCK OPTION

di Prismi S.p.A.

per il periodo 2021-2024

Regolamento

Modena 6 maggio 2021

Definizioni

Ai fini del presente regolamento (il "Regolamento"), ad integrazione dei termini ed espressioni utilizzate in altre sezioni, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato per ognuno di essi.

Amministratori Esecutivi	congiuntamente, il Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione e gli altri amministratori esecutivi della Società.
Assemblea	l'assemblea degli azionisti della Società del 24 maggio 2021 chiamata ad approvare, in seduta ordinaria, il Piano descritto nel presente Regolamento.
Assegnazione	In relazione a ciascun Ciclo di Assegnazione, l'assegnazione a ciascun Beneficiario da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, delle Opzioni.
Aumento di Capitale	l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile e dell'art. 5 dello Statuto Sociale di Prismi, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti della Società in data 24 maggio 2021 a servizio del Piano per un importo massimo di Euro 6.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo e per un numero massimo di azioni pari a 1.000.000,00 prive di valore nominale.
Azioni	le azioni ordinarie della Società, negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a servizio del Piano, anche di nuova emissione, oggetto delle Opzioni concesse ai Beneficiari.
Bad Leaver	tutte le ipotesi di cessazione del Rapporto diverse dalle ipotesi di Good Leaver.
Beneficiari	i destinatari delle Opzioni, che saranno individuati nominativamente, anche in più volte, a cura del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, tra gli Amministratori Esecutivi, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed i dipendenti della Società o di Società Controllate i collaboratori e i consulenti di Prismi che assumano un ruolo chiave nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società.

Cambio di Controllo	si intende: (a) l'acquisizione, diretta o indiretta, da parte di uno o più soggetti terzi del controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; (b) l'acquisizione, diretta o indiretta, da parte di uno o più soggetti terzi di un numero di azioni o di una quota di una Società Controllata cui faccia capo il Rapporto del Beneficiario, purché diverse dalla Società, complessivamente superiore al 50% del relativo capitale sociale, a meno che la Società non ne continui a detenere il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; (c) il trasferimento definitivo a qualunque titolo a uno o più soggetti terzi dell'azienda ovvero del ramo di azienda cui faccia capo il Rapporto del Beneficiario. Resta inteso che i Cambi di Controllo individuati *sub* b) e c) che precedono trovano applicazione solo nei confronti dei Beneficiari che abbiano in essere un Rapporto con la Società Controllata, l'azienda o il ramo di azienda oggetto del Cambio di Controllo.
Ciclo di Assegnazione	ciascun ciclo annuale di Assegnazione delle Opzioni ai sensi del Piano.
Codice Civile	il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche e integrazioni.
Codice o Codice di Corporate Governance	il Codice di *Corporate Governance* delle società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.
Collegio Sindacale	il Collegio Sindacale della Società.
Consiglio di Amministrazione	il Consiglio di Amministrazione della Società.
Controllate	indistintamente, ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, dalla Società, con le quali sia in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari.
Data di Approvazione	la data di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea Ordinaria.
Data di Assegnazione	con riferimento a ciascun Ciclo di Attribuzione, la data di delibera del Consiglio di Amministrazione chiamato a

	deliberare, per ciascun Beneficiario, l'assegnazione delle Opzioni.
Data di Sottoscrizione	il giorno del ricevimento da parte della Società, ovvero dal soggetto eventualmente dalla stessa incaricato, della scheda di esercizio delle Opzioni sottoscritta dal Beneficiario.
Data di Verifica	con riferimento a ciascun Ciclo di Attribuzione, la data della delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto la determinazione del numero di Opzioni esercitabili da parte di ciascun Beneficiario. Tale data coinciderà con la data di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consolidato per gli esercizi conclusi al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 21 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
Good Leaver	le seguenti ipotesi di cessazione del Rapporto: • revoca dalla carica di Amministratore prima della scadenza della carica senza giusta causa; • decadenza del Consiglio di Amministrazione della Società non seguita da rinnovo; • con particolare riferimento ai Dirigenti Strategici, licenziamento senza giusta causa; • morte o invalidità del Beneficiario (per malattia o infortunio accertati con perizia medico-legale da professionista nominato dalla Società) che comporti l'astensione dallo svolgimento delle proprie mansioni per un periodo, continuativo o frazionato, superiore a 8 (otto) mesi; • dimissioni volontarie, solo a condizione che il Beneficiario si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento; • con particolare riferimento ai consulenti e collaboratori, la risoluzione anticipata dei relativi rapporti senza

giusta causa ovvero il venir meno degli stessi per scadenza naturale dei contratti in essere, non seguita da rinnovo.

Gruppo Prismi o Gruppo Prismi e le società Controllate.

Lettera di Assegnazione la lettera che la Società invierà ad ogni Beneficiario indicante tra l'altro il Numero Base di Opzioni assegnate, gli Obiettivi di *Performance*, il Prezzo di Esercizio e il Periodo di Esercizio e la cui sottoscrizione e consegna alla Società ad opera dei Beneficiari costituirà, ad ogni effetto del presente Regolamento, piena e incondizionata adesione da parte degli stessi al Piano.

Numero Base di Opzioni con riferimento a ciascun Beneficiario, il numero di Opzioni esercitabile al raggiungimento dell'Obiettivo *Gate* e del 100% dell'Obiettivo Finanziario ai termini e alle condizioni previste dal presente Regolamento.

Numero Massimo di Opzioni il numero massimo complessivo di Opzioni esercitabile dai Beneficiari al raggiungimento della *Overperformance*, nei termini e alle condizioni previste dal presente Regolamento.

Obiettivo Finanziario l'obiettivo di *perfomance* sulla base del quale, al raggiungimento dell'Obiettivo *Gate*, è determinato il numero di Opzioni assegnate.

Obiettivo *Gate* l'obiettivo, verificato al termine di ciascun Periodo di *Performance*, il cui raggiungimento è condizione per l'esercizio delle Opzioni. Il mancato raggiungimento dell'Obiettivo *Gate* preclude l'esercizio delle Opzioni, anche a fronte del raggiungimento dell'Obiettivo Finanziario.

Obiettivi di *Performance* l'Obiettivo *Gate* e l'Obiettivo Finanziario, come individuati all'Articolo 5 del presente Regolamento.

Opzione diritto conferito ai Beneficiari per ogni Opzione assegnata (i) di acquistare un'Azione in portafoglio alla Società alla Data di Sottoscrizione, ovvero, (ii) di sottoscrivere un'Azione di nuova emissione rinveniente dall'Aumento di Capitale, secondo quanto previsto nel Piano e dal presente Regolamento.

Overperformance il raggiungimento dell'Obiettivo Finanziario per oltre il

	100% dello stesso
***Performance* Soglia**	il raggiungimento del 60% dell'Obiettivo Finanziario.
***Performance* Target**	il raggiungimento del 100% dell'Obiettivo Finanziario.
Periodo di Esercizio	il periodo durante il quale il Beneficiario può esercitare l'Opzione pena la definitiva decadenza del diritto.
Periodo di *Holding*	il periodo, che decorre dal momento dell'esercizio dell'Opzione, durante il quale una quota delle Azioni sottoscritte/acquistate da parte del Beneficiario attraverso l'esercizio del diritto di Opzione sono soggette a restrizioni alla vendita e/o al trasferimento.
Periodi di *Performance*	per ciascun Ciclo di Attribuzione, il periodo di misurazione della *performance* e di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.
Periodo di *Vesting*	per ciascun Ciclo di Assegnazione, il periodo intercorrente fra la Data di Assegnazione e il giorno a partire dal quale le relative Opzioni diventano esercitabili.
Piano di Stock Option o Piano	il piano di incentivazione a lungo termine, rivolto ai Beneficiari e disciplinato dal presente Regolamento (come eventualmente modificato) e dai relativi allegati.
Prezzo di Esercizio	il corrispettivo che il Beneficiario deve pagare per l'esercizio delle Opzioni al fine di acquistare e/o sottoscrivere le Azioni, come definito dall'Articolo 6 del presente Regolamento.
Rapporto	il rapporto di consulenza e/o lavoro dipendente e/o di amministrazione in essere tra il singolo Beneficiario e Prismi o una delle Controllate.
Società o **Prismi**	Prismi S.p.A., con sede legale in Via G. Dalton n. 58, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 03162550366.

1. **Premessa e finalità del Piano**

1.1 Il presente Regolamento descrive e definisce i termini e le condizioni del piano di assegnazione gratuita di Opzioni per l'acquisto di Azioni di Prismi denominato *Piano di Stock Option* 2021-2024 (il "Piano") approvato dall'Assemblea dei soci in data 24 maggio 2021 e riservato ai Beneficiari, quali soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo.

1.2 Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 maggio 2021, sentito il parere del Collegio Sindacale.

1.3 Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle Opzioni che danno diritto ai Beneficiari (i) di acquistare un'Azione in portafoglio alla Società alla Data di Sottoscrizione, ovvero, (ii) di sottoscrivere un'Azione di nuova emissione rinveniente dall'Aumento di Capitale, secondo quanto previsto nel Piano e dal presente Regolamento.

1.4 Il Piano è diretto a:

(i) migliorare l'allineamento tra gli interessi del *management* e la creazione di valore per gli azionisti in un'ottica di sostenibilità nel medio lungo termine;

(ii) incoraggiare il perseguimento di obiettivi non solo reddituali/di business ma anche di creazione di valore per gli azionisti;

(iii) assicurare un alto livello di *attraction* e *retention* delle risorse chiave offrendo pacchetti di remunerazione allineati alle prassi di mercato.

1.5 Il presente Regolamento definisce l'insieme di termini, condizioni, caratteristiche e modalità di attuazione del Piano.

1.6 Il presente Regolamento è definito sulla base della corrente normativa fiscale e previdenziale e di ogni altra normativa applicabile.

2. **Descrizione del Piano**

2.1 Il Piano viene attuato attraverso l'assegnazione gratuita ai Beneficiari fino ad un numero massimo di 1.000.000 di Opzioni per l'acquisto e/o la sottoscrizione di un pari numero di Azioni (in ragione quindi di una Azione per ogni Opzione esercitata), nei termini e alle condizioni descritte nel presente Regolamento rivenienti: (i) dagli acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società sul mercato, anche a servizio del Piano, sulla base delle autorizzazioni dell'assemblea degli azionisti, ovvero, qualora le azioni proprie in portafoglio alla Società non fossero capienti, (ii) dall'Aumento di Capitale riservato in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano.

2.2 La partecipazione al Piano e l'assegnazione del numero di Opzioni sono improntate a criteri che evitano qualsiasi discriminazione sulla base di età, razza,

sesso, orientamento sessuale, credo religioso, nazionalità, origine etnica, condizione fisica o stato civile.

2.3 Le caratteristiche del Piano sono uguali per tutti i Beneficiari.

3. Individuazione dei Beneficiari e del Numero Base di Opzioni

3.1 A ciascuna Data di Assegnazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, individuerà i Beneficiari e determinerà per ciascuno di essi il Numero Base di Opzioni. L'Assegnazione avverrà, per ciascun Ciclo di Assegnazione, nell'ambito della medesima riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare circa il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* relativi al precedente ciclo di attribuzione (*i.e.* la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei bilanci consolidati relativi rispettivamente al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024).

3.2 Con riferimento al solo Ciclo di Assegnazione relativo all'esercizio 2021, il Consiglio di Amministrazione procederà all'Assegnazione successivamente alla Data di Approvazione e, comunque, entro il 30 giugno 2021.

3.3 La Società invierà ai Beneficiari il presente Regolamento e la Lettera di Assegnazione, quest'ultima già recante indicazione, tra l'altro, del Numero Base di Opzioni, degli Obiettivi di *Performance*, del Prezzo di Esercizio e del Periodo di Esercizio.

3.4 La Lettera di Assegnazione, nonché il presente Regolamento allegato, debitamente compilati, sottoscritti e siglati da ciascun Beneficiario in segno di integrale e incondizionata accettazione, dovranno essere consegnati alla Società a pena di decadenza del diritto di aderire al Piano, entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della Lettera di Assegnazione. In assenza di espressa accettazione da parte del Beneficiario nei termini e con le modalità sopra indicate, la Lettera di Assegnazione cesserà di avere efficacia e il Beneficiario decadrà dal diritto di ricevere le Opzioni.

3.5 L'Assegnazione nei termini e alle condizioni del presente Regolamento avverrà a titolo gratuito; a fronte dell'Assegnazione, pertanto, i Beneficiari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società.

3.6 Le Opzioni sono assegnate ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo, né date in pegno od essere oggetto di altri atti di disposizione, sia a titolo gratuito sia oneroso, per effetto di legge o altrimenti.

3.7 L'Assegnazione delle Opzioni al Beneficiario, e più in generale ogni beneficio riconosciuto con il Piano, non vincola in alcun modo l'Emittente:

- alla prosecuzione del Rapporto attualmente in essere con il Gruppo;

- a limitare, ridurre o pregiudicare in alcun modo il diritto della Società di cessare il Rapporto attualmente in essere con i Beneficiari (salvo quanto diversamente previsto nei rispettivi contratti di lavoro e/o accordi individuali);
- a definire livelli di incentivazione diversi e futuri rispetto a quelli riferiti a questo Piano e/o alla partecipazione a piani futuri.

4. Condizioni per l'esercizio delle Opzioni

4.1 Le Opzioni diverranno esercitabili al termine di ciascun Periodo di *Vesting* subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione, nei termini di seguito indicati e comunque non oltre il termine di cui all'Articolo 9 del presente Regolamento, dell'avveramento delle seguenti condizioni:

- che, fermo restando quanto previsto per le ipotesi c.d. di *Good Leaver*, a ciascuna Data di Sottoscrizione e al termine di ciascun Periodo di *Holding* sia in essere il Rapporto del Beneficiario con la Società o con la società Controllata rilevante e non sia venuta meno, con riferimento al ruolo ricoperto, la sua condizione di Beneficiario all'interno della Società, della società Controllata o del Gruppo; e
- che sia raggiunto l'Obiettivo *Gate* di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento;
- che sia raggiunto l'Obiettivo Finanziario di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento almeno nella misura della *Performance* Soglia.

4.2 La verifica del raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione a ciascuna Data di Verifica, coincidente con la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consolidato per l'esercizio di riferimento (*i.e.* esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 per il primo Ciclo di Attribuzione, esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 per il secondo Ciclo di Attribuzione, esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 per il terzo Ciclo di Attribuzione ed esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 per il quarto Ciclo di Attribuzione).

4.3 L'esercizio delle Opzioni, ricorrendone le condizioni, dovrà essere effettuato entro il Periodo di Esercizio. L'esercizio delle Opzioni e il conseguente acquisto o la conseguente sottoscrizione delle Azioni saranno soggette al pagamento del Prezzo di Esercizio.

4.4 L'esercizio delle Opzioni da parte del Beneficiario sarà irrevocabile e dovrà avvenire mediante sottoscrizione e consegna della scheda di esercizio, il cui modello esemplificativo è annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

4.5 Il Consiglio di Amministrazione provvederà a soddisfare i diritti dei Beneficiari attraverso le azioni proprie in portafoglio oggetto degli acquisti di azioni Proprie

compiuti nonché dando esecuzione all'Aumento di Capitale.

4.6 Le Opzioni potranno essere esercitate dai Beneficiari secondo la modalità c.d. "*sell to cover*", che consiste nella possibilità per il Beneficiario di esercitare le Opzioni assegnate (tutte oppure in parte) mediante la contestuale vendita sul mercato di una parte delle Azioni optate, al fine di "coprire" i costi correlati all'esercizio delle Opzioni assegnate (ossia il prezzo complessivo dell'esercizio, anticipo ritenute, eventuale *capital gain*, *fees* dell'Intermediario), mantenendo così il residuo delle Azioni non vendute in un proprio conto deposito titoli, in coerenza con quanto descritto all'Articolo 8 del presente Regolamento.

4.7 Le Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni ai sensi del Piano avranno godimento regolare e quindi pari a quello delle altre Azioni in circolazione alla data della loro emissione.

5. Obiettivi di *Performance*

5.1 L'esercizio delle Opzioni è subordinato all'avveramento delle condizioni di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento, come verificate dal Consiglio di Amministrazione a ciascuna Data di Verifica.

5.2 A ciascuna Data di Assegnazione il Consiglio di Amministrazione determinerà il numero effettivo delle Opzioni esercitabili da parte di ciascun Beneficiario per il Ciclo di Assegnazione di riferimento, fermo restando che il numero effettivo di Opzioni esercitabile da ciascun Beneficiario non potrà complessivamente superare il Numero Massimo di Opzioni.

5.3 Gli Obiettivi di *Performance* sono articolati come segue: (i) un obiettivo c.d. "*gate*", il raggiungimento del quale consentirà ai Beneficiari l'Assegnazione delle Azioni (l'"Obiettivo *Gate*"); e (ii) un obiettivo di natura finanziaria sulla base del quale, subordinatamente al raggiungimento dell'Obiettivo *Gate*, sarà determinato il numero di Azioni Assegnate (l'"Obiettivo Finanziario"). Ai fini del Piano:

- l'Obiettivo *Gate* è rappresentato del raggiungimento di un determinato livello di un indicatore rappresentativo dei risultati economico-finanziari del Gruppo, come indicato nella Lettera di Assegnazione;
- l'Obiettivo Finanziario è commisurato al raggiungimento di un determinato prezzo medio di mercato delle Azioni, identificato dal Consiglio di Amministrazione in relazione a ciascun Ciclo di Assegnazione delle Opzioni.

5.4 Per ciascun Ciclo di Assegnazione gli Obiettivi di *Performance* verranno consuntivati in modo indipendente fermo restando che ai fini dell'esercizio delle Opzioni ai Beneficiari sarà in ogni caso necessario il raggiungimento di entrambi gli Obiettivi di *Performance* nei termini di seguito rappresentati.

5.5 L'Obiettivo *Gate* si considererà raggiunto qualora il livello dell'indicatore

rappresentativo dei risultati economico-finanziari del Gruppo raggiunga la soglia minima del 90% dell' Obiettivo *Gate* determinato dal Consiglio di Amministrazione alla Data di Assegnazione.

5.6 Subordinatamente al raggiungimento dell'Obiettivo *Gate*, le Opzioni effettivamente esercitabili da parte di ciascun Beneficiario saranno determinate come segue:

% di raggiungimento dell'Obiettivo Finanziario per il Periodo di *Performance*	*Target di Performance*	Opzioni esercitabili al termine di ciascun Ciclo di Assegnazione per effetto del Piano (in % sul Numero Base di Opzioni)
<60%	*Inferiore alla Performance Soglia*	0%
60% e < 100%	*Performance Soglia*	60% e 100% pro-quota
100%	*Performance Target*	100%
> 100% e ≤ 140%	*Overperformance*	100% e 140% pro-quota
140% e > 140%	*Superiore alla soglia di Overperformance*	140%

5.7 Resta inteso che:

(a) qualora il raggiungimento dell'Obiettivo Finanziario si attesti in misura intermedia tra la *Performance* Soglia e l'*Overperformance* il numero di Opzioni esercitabili verrà calcolato mediante interpolazione lineare;

(b) qualora il numero di Opzioni esercitabile determinato in applicazione della tabella di cui al Paragrafo 5.6 risulti essere un numero decimale, tale numero sarà arrotondato per difetto al numero intero più vicino;

(c) anche in caso di raggiungimento dell'Obiettivo *Gate*, il mancato raggiungimento della *Performance* Soglia non permette l'esercizio delle Opzioni, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari;

(d) in caso di raggiungimento dell'Obiettivo Finanziario in misura superiore alla soglia di *Overperformance*, il Beneficiario avrà diritto di esercitare un numero di Opzioni pari al 140% del Numero Base di Opzioni, nei limiti del Numero Massimo di Opzioni.

6. Prezzo di Esercizio

6.1 Con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che ciascuna delle Opzioni, alle condizioni previste dal presente Regolamento, attribuirà al Beneficiario il diritto di acquistare o sottoscrivere una Azione ad un prezzo unitario, che – in relazione a ciascun Ciclo di Assegnazione – sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni sul mercato AIM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 30 (trenta) giorni liberi di calendario precedenti ciascuna Data di Assegnazione.

6.2 Il criterio appena delineato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle considerazioni seguenti: (i) per prassi consolidata gli emittenti italiani quotati che varano piani di *stock option* fanno riferimento, ai fini della determinazione del prezzo di esercizio delle opzioni, alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della società sul mercato MTA/AIM, in un determinato orizzonte temporale ritenuto congruo affinché lo stesso possa riflettere al meglio il valore che il mercato attribuisce al titolo della società; (ii) il periodo preso a riferimento da detti emittenti è pari normalmente ai 30 giorni precedenti l'approvazione del piano di *stock option* da parte degli azionisti.

6.3 In applicazione di detto criterio, il Consiglio di Amministrazione provvederà a determinare il Prezzo di Esercizio delle Opzioni in occasione di ciascuna Assegnazione delle Opzioni ai Beneficiari.

7. Periodo di Esercizio

7.1 Il Piano prevede quattro Cicli di Assegnazione annuali (*i.e.* 2021, 2022, 2023 e 2024). In relazione a ciascun Ciclo di Assegnazione, a seguito dell'Assegnazione decorre un Periodo di *Vesting* della durata di un esercizio; al termine di ciascun Periodo di *Vesting*, alla Data di Verifica, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per consuntivare gli Obiettivi di *Performance* e determinare il numero di Opzioni esercitabili da parte di ciascun Beneficiario.

7.2 Al termine di ciascun Periodo di *Vesting*, l'esercizio delle Opzioni potrà essere effettuato dai Beneficiari – in una o più *tranche* – solo ed esclusivamente nel Periodo di Esercizio, ricompreso tra:

(i) relativamente al primo Ciclo di Assegnazione

- il 15 maggio 2022 e il 31 dicembre 2026, per un numero massimo pari al 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'Articolo 10 del presente Regolamento;
- il 15 maggio 2023 e il 31 dicembre 2026, per il restante 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'articolo 10 del Regolamento;

(ii) relativamente al secondo Ciclo di Assegnazione

- il 15 maggio 2023 e il 31 dicembre 2026, per un numero massimo pari al 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'Articolo 10 del presente Regolamento;
- il 15 maggio 2024 e il 31 dicembre 2026, per il restante 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'articolo 10 del Regolamento;

(iii) relativamente al terzo Ciclo di Assegnazione

- il 15 maggio 2024 e il 31 dicembre 2026, per un numero massimo pari al 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'Articolo 10 del presente Regolamento;
- il 15 maggio 2025 e il 31 dicembre 2026, per il restante 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'articolo 10 del Regolamento;

(iv) relativamente al quarto Ciclo di Assegnazione

- il 15 maggio 2025 e il 31 dicembre 2026, per un numero massimo pari al 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'Articolo 10 del presente Regolamento;
- il 15 maggio 2026 e il 31 dicembre 2026, per il restante 50% (cinquanta per cento) delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'articolo 10 del Regolamento.

7.3 Le Opzioni non esercitate entro la scadenza del Periodo di Esercizio si intenderanno comunque decadute senza che il Beneficiario abbia diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

8. Periodo di *Holding*

8.1 Il 50% delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni in relazione a ciascun Ciclo di Assegnazione soggiacerà ad un Periodo di *Holding* pari a 12 (dodici) mesi dalla relativa Data di Sottoscrizione.

8.2 Le Azioni non soggette al Periodo di *Holding* nella disponibilità del Beneficiario a fronte dell'esercizio delle Opzioni saranno da subito liberamente disponibili e quindi liberamente trasferibili da parte di quest'ultimo. Le Azioni soggette al Periodo di *Holding* saranno liberamente disponibili e quindi liberamente

trasferibili da parte di quest'ultimo solo al termine del periodo stesso.

8.3 A fronte dell'esercizio delle Opzioni c.d. "*sell to cover*", il 55% (cinquantacinque per cento) del residuo delle Azioni non vendute viene assoggettato ad un Periodo di *Holding*.

9. Durata del Piano

Il Piano avrà una durata complessiva di 6 (sei) anni e 6 (sei) mesi e avrà termine in ogni caso il 31 dicembre 2027.

10. Periodi di sospensione e abuso di mercato

10.1 Il diritto all'esercizio delle Opzioni è sospeso nei seguenti periodi, ancorché rientranti nel relativo Periodo di Esercizio:

- limitatamente ai Beneficiari iscritti nel registro "*Insider*" istituito dalla Società ai sensi della "Procedura Informazioni Privilegiate" *pro tempore* vigente, nel periodo di 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti all'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale o in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società pubblica in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile ovvero per libera scelta; l'esercizio delle Opzioni sarà nuovamente consentito dal giorno successivo alla pubblicazione del suddetto annuncio;
- nel periodo intercorrente tra la data dell'eventuale delibera assembleare di attribuzione del dividendo e la data di pagamento del dividendo;
- negli eventuali ulteriori periodi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; in tal caso, la Società informa senza indugio i Beneficiari della sopravvenienza di tali ulteriori periodi di sospensione individuati.

10.2 I Beneficiari sono tenuti ad osservare le disposizioni normative applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di abusi di mercato in relazione alle operazioni di esercizio delle Opzioni e di disposizione delle Azioni rinvenienti dall'esercizio delle Opzioni attribuite a fronte della partecipazione al Piano.

11. Gestione del Piano e adeguamento del Regolamento

11.1 L'organo responsabile della gestione del Piano è il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, conformemente e subordinatamente alle disposizioni espresse nel presente Regolamento. La gestione operativa e l'attuazione pratica del Piano saranno affidate alle competenti funzioni della Società.

11.2 Fermo restando quanto previsto agli Articoli 11 e 12 del presente Regolamento,

il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di apportare al presente Regolamento, con le modalità più opportune, le modifiche o integrazioni che ritenga utili o necessarie per il miglior perseguimento delle finalità del Piano, avendo riguardo degli interessi della Società e dei Beneficiari.

12. Disciplina in caso di cessazione del Rapporto

12.1 In caso di cessazione del Rapporto tra i Beneficiari e la Società o le sue Controllate prima di una delle Date di Assegnazione ovvero prima della consegna delle Azioni troveranno applicazione le previsioni di cui al presente Articolo, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari.

12.2 In caso di cessazione del Rapporto a seguito di una ipotesi Bad Leaver prima di una Data di Verifica o comunque prima della Data di Sottoscrizione, il Beneficiario perderà definitivamente ed integralmente il diritto di esercitare le Opzioni o, a seconda del caso, il diritto a ricevere le Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni.

12.3 In caso di ressazione del Rapporto a seguito di una ipotesi Bad Leaver successivamente alla consegna delle Azioni, il Beneficiario manterrà la titolarità sulle medesime fino al termine del Periodo di *Holding*.

12.4 In caso di cessazione del Rapporto a seguito di una ipotesi Good Leaver, precedente al termine di un Ciclo di Attribuzione, il Beneficiario manterrà una frazione *pro-rata temporis* dei diritti maturati in base ai risultati raggiunti. In caso di cessazione del Rapporto a seguito di ipotesi di Good Leaver nel corso di un Ciclo di Assegnazione successivo al primo, il Beneficiario manterrà tutti diritti maturati in base ai risultati raggiunti nell'ambito dei Cicli di Assegnazione precedenti.

12.5 La scadenza naturale della carica di amministratore seguita da immediato rinnovo senza soluzione di continuità non sarà ritenuta una cessazione del Rapporto.

12.6 Resta inteso che la verifica del raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* sarà condotta dal Consiglio di Amministrazione al termine di ciascun Periodo di *Performance* e che il *pro-rata* sarà determinato avendo a riferimento l'intero quadriennio che compone lo stesso.

12.7 Resta inteso altresì che in caso di trasferimento del Rapporto ad un'altra società del Gruppo e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del Gruppo, sempre in qualità di Beneficiario, lo stesso conserverà, *mutatis mutandis*, ogni diritto attribuitogli ai sensi del presente Regolamento.

13. Disciplina di situazioni specifiche

13.1 In caso di eventi non specificamente disciplinati dal presente Regolamento, quali:

(i) operazioni straordinarie sul capitale della Società e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, in opzione agli azionisti o con esclusione del diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di azioni suscettibili di influire sulle azioni e distribuzioni straordinarie di dividendi;

(ii) operazioni di fusione o scissione, acquisto o vendita di partecipazioni, aziende o rami di azienda oppure;

(iii) modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sui diritti di cui al presente Piano, sulle azioni Prismi e sulla Società;

il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al presente Regolamento, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'assemblea degli azionisti della Società, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

13.2 In particolare, ricorrendo una delle fattispecie sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione provvederà a rettificare uno o entrambi dei seguenti elementi per le Opzioni non ancora esercitate: il rapporto fra il numero delle Opzioni e delle Azioni sottostanti (o delle Azioni sottostanti di altre società nell'ipotesi di fusioni e scissioni) e/o il Prezzo di Esercizio, qualora ciò non generi un pregiudizio generale alla categoria dei Beneficiari in base alle norme tributarie vigenti.

13.3 Qualora, nel corso del Periodo di *Performance*:

- dovesse intervenire un Cambio di Controllo,
- venisse promossa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto le azioni Prismi, o
- venisse revocata la quotazione delle Azioni presso l'AIM (cd. *delisting*),

il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di concedere ai Beneficiari di esercitare anticipatamente le Opzioni senza dover attendere il Periodo di Esercizio o, a seconda del caso, ricevere anticipatamente rispetto ai termini previsti agli Articoli 7 e 8 del presente Regolamento tutte o parte delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni senza alcun vincolo di Periodo di *Holding*, anche indipendentemente dall'effettivo raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* previsti all'Articolo 5 del presente Regolamento, e di prevedere l'anticipata cessazione del Piano. Tale decisione sarà vincolante per i Beneficiari.

14. Trattamento fiscale

14.1 Le imposte sul reddito del Beneficiario e la tobin tax, qualora applicabile, relative all'esercizio delle Opzioni, alla consegna delle Azioni e alla eventuale successiva vendita delle Azioni, saranno a carico del medesimo Beneficiario.

14.2 Conseguentemente, nel caso in cui si rendessero dovute le ritenute di legge, i Beneficiari saranno tenuti a fornire tempestivamente la provvista necessaria per permettere alla Società di effettuare i pagamenti dovuti quale sostituto di imposta.

15. Claw-back

15.1 La Società si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca delle Opzioni e/o la restituzione, in tutto o in parte, delle Azioni acquistate dal Beneficiario in seguito all'esercizio delle Opzioni assegnate, fermo il rimborso dell'importo già versato dal Beneficiario in occasione dell'esercizio delle Opzioni, nei casi in cui, entro il termine di 3 (tre) anni dalla Data di Sottoscrizione, venga accertato che i risultati di bilancio e/o il valore del titolo siano stati influenzati da uno dei seguenti fatti a carico del Beneficiario medesimo: (i) comportamenti fraudolenti o gravemente colposi a danno della Società; (ii) comportamenti contrari a norme di legge e/o a norme aziendali; (iii) violazione degli obblighi di fedeltà e di corretta gestione; (iv) comportamenti, da cui è derivata una perdita patrimoniale o finanziaria significativa per la Società.

15.2 Qualora le Azioni fossero già state vendute, la Società si riserva altresì di ottenere la restituzione del *capital gain* conseguito attraverso la vendita delle Azioni, eventualmente anche mediante compensazione con le retribuzioni e/o le competenze di fine rapporto del Beneficiario.

16. Legge applicabile e foro competente

16.1 Il Piano, il presente Regolamento e i suoi allegati sono regolati e dovranno essere interpretati ai sensi della legge della Repubblica Italiana.

16.2 Ogni contestazione o controversia fra la Società, le Società Controllate e i Beneficiari derivante dal, o comunque relativa al, Piano e/o al presente Regolamento sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Modena.

17. Riservatezza

17.1 Il Piano, il presente Regolamento e i suoi allegati, nonché qualsivoglia notizia od informazione relativa agli stessi o ivi contenuta, sono strettamente riservati, fatti salvi gli obblighi di informativa e di comunicazione al mercato che incombono sulla Società.

17.2 In ogni caso, i Beneficiari si impegnano a non divulgare a terzi i contenuti del Piano, del presente Regolamento e dei relativi allegati, nonché gli atti e i documenti ivi contemplati, ed a mantenere la riservatezza circa qualsivoglia notizia od informazione relativa agli stessi o negli stessi contenuta, fatto salvo solo quanto strettamente richiesto per l'adempimento di eventuali non derogabili obblighi di legge.

18. Comunicazioni

18.1 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Regolamento dovrà essere effettuata per iscritto e/o via mail e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 del Codice Civile, sempreché sia indirizzata come segue:

- se alla Società:

Prismi S.p.A.
Via G. Dalton n. 58
41122 Modena
mail: investor@prismi.net

all'attenzione di Alessandro Reggiani

- se al Beneficiario:

ai riferimenti già comunicati alla Società per gli adempimenti amministrativi correnti;

ovvero presso il diverso indirizzo e/o casella di posta elettronica che la Società o i Beneficiari potranno reciprocamente comunicarsi successivamente alla data di approvazione in conformità alle disposizioni del presente Articolo 18, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, la Società e i Beneficiari eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Regolamento, ivi compreso quello di eventuali comunicazioni giudiziarie.

18.2 Resta ferma la facoltà per la Società di indicare ai Beneficiari diverse forme di comunicazione, anche in formato elettronico, via web o intranet aziendale.

18.3 Ciascun Beneficiario è tenuto a comunicare alla Società informazioni in merito al conto titoli presso il quale la Società potrà depositare le Azioni oggetto di Assegnazione.

19. Costi

19.1 Tutti i costi relativi all'emissione e al trasferimento delle Azioni ai sensi del Piano saranno a carico della Società.

Allegato D) Al Rep. 125986/26111

PRISMI S.p.A.

con sede legale in Modena, Via Giovanni Dalton , n. 58
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena
Numero REA: MO-364187
Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 14.219.164

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI PRISMI S.P.A.
(IL "REGOLAMENTO")
DENOMINATO:
"PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili"
Codice ISIN IT0005152241

1. *AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI*

1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "*PRISMI 2015-2049 - Obbligazioni Convertibili*" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 9.898.000,00 (novemilioniottocentonovantottomila/00), è emesso, in una o più *tranche*, da PRISMI S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**PRISMI**") ed è costituito da massimo n. 9.898 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, di cui: (i) n. 4.898 obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000,00 (quattromilioniottocentonovantotto/00) da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ., sulla base del rapporto che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'inizio del periodo di offerta (le "**Obbligazioni A**"); e (ii) n. 5.000 obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "**Regolamento 11971**"), italiani e/o esteri (le "**Obbligazioni B**", e, congiuntamente alle Obbligazioni A, le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'"**Obbligazione**").

1.2 Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie PRISMI di nuova emissione, prive di valore nominale (le "**Azioni di Compendio PRISMI**"). Alla Data di Emissione del Prestito, le azioni ordinarie PRISMI, prive del valore nominale (le "**Azioni**"), sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia ("**AIM Italia**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

1.3 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000 (mille/00) per ciascuna Obbligazione (in seguito "**Prezzo di Emissione**" o "**Valore Nominale di Emissione**").

1.4 Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 1.000 (mille/00).

1.5 Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società del 19 novembre 2015 (la "**Delibera**"), redatta dal Notaio Rolando Rosa, di Modena. In data 16 novembre 2016 e in data 8 aprile 2020 l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente nonché l'assemblea degli obbligazionisti hanno deliberato di modificare, rispettivamente, sia i termini e le condizioni dell'aumento di capitale dell'Emittente a servizio dell'esercizio delle Obbligazioni sia i termini e le condizioni diesercizio delle Obbligazioni (per maggiori informazioni www.prismi.net / sez. investor relations).

1.6 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.

1.7 In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**" e ciascuno di essi l'"**Obbligazionista**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2. *VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI*

2.1 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

3. *NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO*

3.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

4. *PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE*

*Per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte a Milano (Italia) per l'esercizio della loro attività.*

4.1 Le Obbligazioni B possono essere sottoscritte a partire dal Giorno Lavorativo Bancario successivo all'avvenuta iscrizione della Delibera nel competente Registro delle Imprese, e sino al 3 dicembre 2015 (incluso) (il "**Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B**") di cui si darà tempestiva comunicazione ai sensi del successivo articolo 21.2. Tenuto conto di quanto previsto dal successivo Paragrafo 4.4 (i) del Regolamento, i titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli alla Data di Emissione.

4.2 Le Obbligazioni A potranno essere sottoscritte nel periodo di sottoscrizione ("**Periodo di Opzione Obbligazioni A**") che sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato agli azionisti in prossimità dell'inizio del Periodo di Opzione Obbligazioni A sul sito internet dell'Emittente. Nel medesimo termine saranno comunicate dal Consiglio di Amministrazione i termini e le condizioni di sottoscrizione delle Obbligazioni A.

4.3 Le eventuali Obbligazioni A non sottoscritte, rimaste inoptate a conclusione del Periodo di Opzione Obbligazioni A e per le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione ex art. 2441, comma 3, cod. civ. e/o le Obbligazioni B eventualmente non sottoscritte nel corso del Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B saranno offerte in sottoscrizione a terzi nel corso di periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall'Emittente di volta in volta ("**Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo**"). Il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione entro 2 Giorni Lavorativi dall'apertura dello stesso. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il numero complessivo delle Obbligazioni non sottoscritte sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione entro 2

Giorni Lavorativi (come *infra* definiti) antecedenti l'inizio del Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

4.4 La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del:

(i) Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione Obbligazioni B;

(ii) Prezzo di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Periodo di Opzione Obbligazioni A; e

(iii) Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso dimaturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo ("**Prezzo di Emissione Maggiorato**").

5. *Durata del Prestito e Data di Scadenza*

5.1 Il Prestito ha una durata di 408 (quattrocentootto) mesi a decorrere dal 4 dicembre 2015 (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento**") e sino al 6 dicembre 2049 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 8 e 12 del presente Regolamento.

5.2 Alla Data di Scadenza, le Obbligazioni non Convertite (come in seguito definite) saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 11.

5.3 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti.

6. *Interessi*

*Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.*

6.1 A decorrere dalla Data di Godimento e fino alla Data di Pagamento degli Interessi che cade il 4 giugno 2021, le Obbligazioni fruttano uninteresse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari al 5% (il "**Primo Tasso di Interesse Nominale**") che sarà applicato al Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni. A decorrere dalla Data di Pagamento degli Interessi che cade il 4 giugno 2021 (esclusa) e fino alla Data di Scadenza, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale che sarà applicato al Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni pari all'andamento del parametro di riferimento corrispondente al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di un margine (c.d. *spread*), pari al 3%, con l'applicazione di un arrotondamento allo 0,05%, fermo restando un tasso minimo (c.d. *floor*) pari al 3% annuo (il "**Secondo Tasso di Interesse Nominale**" e congiuntamente al Primo Tasso di Interesse Nominale, il "**Tasso di Interesse Nominale**").

6.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Godimento (inclusa) al 4 giugno (escluso) (la "**Prima Data di Pagamento**") e sarà pari a [illegible] (corrispondente a un tasso periodale del 2,5%) per singola Obbligazione. Rimane inteso che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un

Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza.

6.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1.000 (mille/00), per il Tasso di Interesse Nominale applicabile. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

6.4 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.

6.5 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

(i) dalla Data di Scadenza (inclusa);

(ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento alla relativa Data di Conversione (come *infra* definita); e

(iii) dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (inclusa) ai sensi del successivo articolo 12 del presente Regolamento o dalla data del rimborso anticipato su richiesta dell'Emittente (inclusa) ai sensi del successivo articolo 13 del presente Regolamento.

7. *AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE*

7.1 Le funzioni dell'agente per il calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") e dell'agente per la conversione ("**Agente di Conversione**") saranno svolte da Nuovi Investimenti SIM S.p.A. con sede legale in Via Gramsci, 215 -13876 Sandigliano (BI) ("**Nuovi Investimenti**"). In caso di revoca dell'incarico a Nuovi Investimenti e conferimento dello stesso a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.

7.2 L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

8. *DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI*

*Per "**Periodo di Conversione**" si intende*

*(i) a decorrere dal 1° luglio 2016 e sino alla Data di Scadenza ciascun periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio e tra il 1° luglio e il 31 luglio di ciascun anno nonché il periodo compreso tra 6 novembre 2049 e il 30 novembre 2049 ("**Periodo di Conversione a Scadenza**");*

*(ii) e ciascun periodo di 10 Giorni di Borsa Aperta (il "**Periodo di Conversione Discrezionale**") che potrà essere di volta in volta fissato a discrezione dell'Emittente a partire dalla Data di Emissione sino al Termine del Periodo di Conversione a*

Scadenza, che dovrà essere comunicato dall'Emittente, ai sensi del Paragrafo 21.2, almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima dell'inizio di ciascun Periodo di Conversione Discrezionale.

Per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi un qualunque giorno nel quale l'AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.

8.2 Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio PRISMI (il "**Diritto di Conversione**") durante ciascuno dei Periodi di Conversione secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento.

8.3 Durante ciascun Periodo di Conversione, le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 400 (quattrocento) Azioni di Compendio PRISMI ogni n. 1 (una) Obbligazione presentata per la conversione (il "**Rapporto di Conversione**"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 2,5 (due virgola cinque) (il "**Prezzo di Conversione**").

8.4 Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta, (la "**Domanda di Conversione**") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito dell'applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

8.5 L'Emittente annullerà le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione. Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.

8.6 Qualora l'ultima data disponibile per l'esercizio del Diritto di Conversione non fosse un Giorno Lavorativo Bancario, il periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione degli Obbligazionisti terminerà nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.

8.7 Le Azioni di Compendio PRISMI da emettersi fino a un massimo di numero 3.959.200 azioni ordinarie PRISMI sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

8.8 Le Azioni di Compendio PRISMI attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l'AIM Italia e avranno godimento pari a quello delle Azioni negoziate nell'AIM Italia, alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.

8.9 Eccezione fatta per le Azioni di Compendio PRISMI rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 connessi al Periodo di Conversione a Scadenza, che saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data della Scadenza del Prestito, le Azioni di Compendio PRISMI rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 connessi agli altri Periodi di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della Richiesta di Conversione (ciascuna, una "**Data di Conversione**"). Con riferimento al Periodo di Conversione a Scadenza, le Azioni di Compendio PRISMI rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto alla Data di Scadenza.

Le Richieste di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa [illegible] (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al [illegible] (incluso)

dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea della Società.

9. *FRAZIONI*

9.1 Nel casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte dei detentori dell'Obbligazione (di cui all'articolo 8 del presente Regolamento), un numero non intero di Azioni di Compendio PRISMI, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio PRISMI arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento.

10. *DIRITTO DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE*

10.1 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 8 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 21.2, il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare, il Rapporto di Conversione sarà rettificato:

a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di Azioni, o di warrant, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di Azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla Data di Emissione delle Azioni in questione;

b) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione delle numero delle Azioni di Compendio PRISMI; e

c) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

(i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e

(ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio PRISMI in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

10.2 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

10.3 Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio PRISMI da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione così rettificato sarà pubblicato sul sito Internet dell'Emittente in conformità con il Paragrafo 21.2 seguente.

10.4 Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda, ai sensi delle seguenti disposizioni, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio PRISMI ulteriori, l'Emittente porrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio PRISMI da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.

10.5 Qualora, nonostante l'Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive, l'Emittente potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli Obbligazionisti Azioni proprie in numero pari alle Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive ovvero corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro delle Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione.

*Per **"Corrispettivo in Denaro"** si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento. L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti la sua intenzione di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio PRISMI da consegnare in caso di conversione successiva a un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Conversione.*

10.6 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

10.7 Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal presente articolo 10, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio PRISMI aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia.

10.8 Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:

(i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di *warrant* su Azioni ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;

(ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;

(iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant* emessi dall'Emittente, denominati "*Warrant PRISMI 2012-2016*", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 3 maggio 2012 e dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant* emessi dall'Emittente, denominati "*Warrant PRISMI 2018*"

2021", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 8 febbraio 2017 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018;

(iv) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante *stock option*;

(v) incorporazione di altra società nell'Emittente; e

(vi) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.

10.9 Nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di *warrant* su Azioni ovvero di altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.

11. Rimborso

11.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del Regolamento, alla Data di Scadenza (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le "**Obbligazioni non Convertite**") mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari al 100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data della Scadenza. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

11.2 Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

12. Rimborso Anticipato Obbligatorio

12.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

(i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del Rappresentante Comune; o

(ii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o

(iii) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato, secondo le modalità indicate nell'articolo 13 del Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

12.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

13. *RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE*

13.1 Successivamente alla data del 31 agosto 2016 e per ciascun anno del Prestito, l'Emittente avrà il diritto di procedere al rimborso, integrale o parziale delle Obbligazioni in circolazione nel corso dei periodi che saranno comunicati ai sensi del successivo articolo 21.2 ("**Periodi di Rimborso Anticipato**"), come di seguito indicato. Il rimborso anticipato avverrà:

(a) ad un valore pari al 101% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2023 o 2024;

(b) ad un valore pari al 102% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2025 o 2026;

(c) ad un valore pari al 103% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2027 o 2028;

(d) ad un valore pari al 104% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2029 o 2030;

(e) ad un valore pari al 105% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2031 o 2032;

(f) ad un valore pari al 106% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2033 o 2034;

(g) ad un valore pari al 107% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2035 o 2036;

(h) ad un valore pari al 108% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2037 o 2038;

(i) ad un valore pari al 109% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2039 o 2040;

(j) ad un valore pari al 110% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2041 o 2042;

(k) ad un valore pari al 111% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2043 o 2044;

(l) ad un valore pari al 112% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2045 o 2046;

(m) ad un valore pari al 113% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso degli esercizi 2047 o 2048;

(n) ad un valore pari al 114% del Valore Nominale Emissione qualora le Obbligazioni vengano rimborsate anticipatamente nel corso dell'esercizio 2049.

Il rimborso anticipato dovrà essere preceduto da un preavviso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima dell'inizio del relativo Periodo di Rimborso Anticipato e con le eventuali altre modalità e tempistiche previste dalla normativa applicabile.

In caso di rimborso anticipato, l'Emittente procederà a corrispondere anche il tasso degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate.

14. *PAGAMENTI*

14.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

14.3 Nel caso in cui la data di pagamento e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi (impliciti) o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

15. RATING DELL'EMITTENTE

15.1 Non è prevista l'assegnazione di alcun rating all'Emittente né alle Obbligazioni.

16. GARANZIE

16.1 Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

17. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

17.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di cessazione il godimento dell'Obbligazione.

17.2 Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento.

17.3 Nel caso in cui la Data di Scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

18. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

18.1 La Società si riserverà altresì la facoltà, qualora ne ricorressero i presupposti, di avanzare domanda di ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia delle obbligazioni convertibili.

19. REGIME FISCALE

19.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

19.2 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1 Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

20.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di

Modena.

21. *VARIE*

21.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 21.2 che segue.

21.2 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.prismi.net) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnato a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale della Società all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

21.3 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente e pubblicato presso il sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

21.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo. Salvo quanto previsto al Paragrafo 6.2 per gli interessi.

Allegato E) Al Rep. 125986/26111

REGOLAMENTO DEI "WARRANT PRISMI 2018 - 2022"

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"AIM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"Azioni" significa le azioni ordinarie di Prismi S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azioni di Compendio" significa le massime n 9.834.753 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Borsa Italiana" significa Borsa Italiana S.p.A..

"Emittente" significa PRISMI S.p.A. con sede in Modena (MO), via Giovanni Dalton 58.

"Giorno Lavorativo Bancario" significa qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"Regolamento" significa il presente Regolamento dei Warrant PRISMI 2018 - 2022.

"Termine di Scadenza" significa il 31 maggio 2022.

"Warrant" significa i warrant denominati "Warrant PRISMI 2018 - 2022", validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione:

(i) della delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 8 febbraio 2017, che ha disposto, *inter alia*, di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, esercitabile entro la data ultima del 7 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 30.000.000, in una o più volte, anche in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 cod. civ. e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma, 5 cod. civ.;

ROSA ROLANDO DI GERNANDO NOTAIO IN MODENA

di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante ciascun Periodo di Esercizio sarà pari a: (*i*) Euro 1,24 (un euro e ventiquattro centesimi) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio ed (*ii*) Euro 1,36 (un euro e trentasei centesimi) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Secondo Periodo di Esercizio (iii) Euro 1,48 (un euro e quarantotto centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Terzo Periodo di Esercizio; ed (iv) Euro 1,60 (un euro e sessanta centesimi) per azione qualora i Warrant siano esercitati durante il Quarto Periodo di Esercizio (ciascuno di tali prezzi di esercizio, il "**Prezzo di Esercizio**").

3.4. Durante i Periodi di Esercizio Addizionali (ove previsti) di cui al precedente punto 3.2 (e nei casi di cui al successivo Art. 4.1), il Prezzo di Esercizio sarà quello del Periodo di Esercizio immediatamente precedente, fermo restando che ove fossero deliberati dal Consiglio di Amministrazione Periodi di Esercizio Addizionali tra la data di emissione dei Warrant e il Primo Periodo di Esercizio, il prezzo di esercizio sarà quello riferibile al Primo Periodo di Esercizio. I predetti calcoli saranno effettuati fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun *Warrant* di cui al precedente punto 3.1 del presente Art. 3.

3.5. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.

3.6. Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data di emissione.

3.7. Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

3.8. L'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di Assemblea dei soci convocata per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi (sotto qualsivoglia forma), fermo restando quanto previsto al punto b) del successivo Art. 4.1 in materia di dividendi straordinari, l'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare tale Assemblea dei soci sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini di quanto previsto al precedente punto 3.6 del presente Art. 3, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

ROSA ROLANDO DI BERNARDO NOTAIO IN MILANO

4.2. Rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria

Qualora la Società dia esecuzione entro il Termine di Scadenza:

a. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, con riferimento ai Warrant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto a) del precedente Art. 4.1, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" dell'azione ordinaria dell'Emittente registrati sul AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

- P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" dell'azione ordinaria dell'Emittente registrati sul AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

In nessun caso, a seguito dell'applicazione della precedente formula, il prezzo di esercizio per ciascuna Azione di Compendio potrà essere incrementato;

b. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita. In tali casi, per effetto dell'aumento gratuito del capitale, il Prezzo di Esercizio risulterà ridotto proporzionalmente;

c. ad aumenti gratuiti del capitale mediante incremento della parità contabile delle azioni (e quindi senza emissione di nuove azioni) o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati nel precedente Art. 3;

d. al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento o frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento o frazionamento, il Prezzo di Esercizio risulterà conseguentemente incrementato o ridotto proporzionalmente;

e. a modificazioni delle disposizioni del proprio statuto concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati nel precedente Art. 3;

f. ad aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di azioni con esclusione

aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

6. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio del Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza, fermo restando che ove il Consiglio di Amministrazione esercitasse la facoltà prevista dall'Art.3.2, che precede, il Termine di Scadenza si intende automaticamente modificato in conformità a quanto sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione con la Comunicazione di Modifica del Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

7. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

8. Quotazione

8.1. Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia.

8.2. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

9. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant presenti in assemblea. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni in seconda convocazione.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

(ii) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente tenutasi in data 27 Febbraio 2018, che ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale di cui sopra disponendo l'emissione di massimi n. 14.731.028 Warrant ciascuno valido per sottoscrivere azioni dell'Emittente, da assegnare gratuitamente agli azionisti dell'Emittente in ragione di n. 1*warrant* ogni n. 1 azione della Società, ai titolari di Obbligazioni Convertibili "PSM 2015-2021 in ragione di n. 400 *warrant* ogni n. 1 Obbligazione Convertibile "PSM 2015-2021" e ai sottoscrittori di nuove azioni della Società, rivenienti dall'aumento di capital in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 Febbraio 2018, in ragione di n. 1 *warrant* ogni 1 azione di nuova emissione sottoscritta, nonché della delibera dell'assemblea del 7 maggio 2020, come successivamente modificata in data 24 maggio 2021, che ha aumentato il capitale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali euro 9.834.753, oltre sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 9.834.753 Azioni Ordinarie,, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018- 2022" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitato.

3. Modalità di esercizio del Warrant – Prezzo di Esercizio

3.1. I portatori del *Warrant*, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.2 e 3.8 del presente Art. 3 nonché al successivo Art. 6, potranno richiedere di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Emittente in ragione di 1 (una) Azione di Compendio ogni 2 (due) *Warrant* presentati per l'esercizio (il "**Rapporto di Esercizio**"), nei Giorni Lavorativi Bancari durante i seguenti periodi di esercizio: (*i*) a decorrere dal 2 maggio 2019 e fino al 31 maggio 2019 (il "**Primo Periodo di Esercizio**") e (*ii*) a decorrere dal 11 maggio 2020 e fino al 29 maggio 2020 (il "**Secondo Periodo di Esercizio**"; (iii) a decorrere dal 3 maggio 2021 al 31 maggio 2021 (il "**Terzo Periodo di Esercizio**"); (iv) a decorrere dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022 (il "**Quarto Periodo di Esercizio**" ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente un "**Periodo di Esercizio**" e congiuntamente i "**Periodi di Esercizio**").

3.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a propria discrezione e previo preavviso non inferiore a 30 giorni dall'apertura del Secondo Periodo di Esercizio stabilire che il Termine di Scadenza venga prorogato per un periodo corrispondente a quanto sarà comunicato dall'Emittente ("**Comunicazione di Modifica del Termine di Scadenza**"), nel rispetto del termine di esercizio dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto nel precedente punto 3.1 del presente Art. 3 e fatta sempre eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo punto 3.8 del presente Art. 3, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, a propria discrezione e previo preavviso, stabilire ulteriori periodi della durata compresa tra 15 e 60 Giorni Lavorativi Bancari (ciascuno un "**Periodo di Esercizio Addizionale**" e, congiuntamente, i "**Periodi di Esercizio Addizionali**") durante il quale al portatore dei *Warrant* sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio ai prezzi di esercizio calcolati secondo quanto stabilito al successivo punto 3.4 del presente Art. 3.

3.3. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.4 del presente Art. 3, il prezzo

ROSA ROLANDO GERARDO NOTAIO IN MILANO

3.9. I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.

3.10. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei *Warrant*: (*i*) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei *Warrant* non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; e (*ii*) dichiarerà di non essere una *"U.S. Person"* come definita ai tempi della *"Regulations S"*.

3.11. Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei *Warrant* sarà attribuita ai portatori di *Warrant* che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

4. Diritti dei titolari del Warrant in caso di operazioni sul capitale

4.1. Facoltà di anticipare l'esercizio dei Warrant

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 3, al portatore di Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare i Warrant e sottoscrivere le Azioni di Compendio anche anticipatamente rispetto ai - e/o al di fuori dai - Periodi di Esercizio e/o Periodi di Esercizio Addizionali (ove previsti), ai prezzi di esercizio calcolati secondo quanto stabilito al punto 3.4) del precedente Art. 3, nei seguenti casi (ove si verifichino entro il Termine di Scadenza) e ai seguenti termini e condizioni:

a. fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.2, punto a), qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, in tale ipotesi al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esercizio e rimanendo inteso che il Prezzo di Esercizio sarà il prezzo del Periodo di Esercizio immediatamente successivo;

b. fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.2, punto g), qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari (come di seguito definiti), in tale ipotesi al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esercizio e rimanendo inteso che il Prezzo di Esercizio sarà il prezzo del Periodo di Esercizio immediatamente successivo. Ai fini del presente Art. 4.1, punto b) e della rettifica di cui al successivo Art. 4.2, punto g), per *"Dividendo Straordinario"* si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei dividendi.

o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto, quinto, sesto od ottavo comma del codice civile (anche al servizio di altri *warrant* validi per la sottoscrizione di azioni della Società ovvero di obbligazioni convertibili o con warrant, nei casi in cui sia stato escluso o limitato il diritto di opzione), non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati al precedente Art. 3;

g. ad operazioni di fusione/scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante/beneficiaria, i diritti dei titolari dei Warrant (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le Azioni di Compendio oggetto del diritto di sottoscrizione e/o il Rapporto di Esercizio) saranno conseguentemente e proporzionalmente modificati, sulla base del rapporto di concambio/assegnazione previsto nell'ambito delle menzionate operazioni di fusione/scissione, in modo tale da attribuire ai portatori di Warrant diritti equivalenti a quelli che gli sarebbero spettati se i Warrant fossero stati esercitati prima dell'operazione di fusione/scissione;

h. alla distribuzione di Dividendi Straordinari, con riferimento ai Warrant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto b) del precedente Art. 4.1, il Prezzo di Esercizio di cui al precedente Art. 3 verrà ridotto secondo metodologie di generale accettazione, fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Rapporto di Esercizio e/o, se del caso, il Prezzo di Esercizio, secondo metodologie di generale accettazione ed in ogni caso con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.

In ciascun Periodo di Esercizio e/o Periodo di Esercizio Addizionale (ove previsto), qualora la richiesta di esercizio dei Warrant venga presentata prima che sia stato comunicato il nuovo Prezzo di Esercizio susseguente ad un'operazione di cui al punto a) del presente Art. 4.2 che avvenga in tale Periodo di Esercizio e/o Periodo di Esercizio Addizionale, per esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il Prezzo di Esercizio prima dell'aggiustamento di cui al menzionato punto a), verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo Prezzo di Esercizio.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Art. 4, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero (arrotondando all'unità inferiore) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

In nessun caso il Prezzo di Esercizio potrà risultare inferiore alla parità contabile delle Azioni di Compendio.

5. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Allegato F) Al Rep. 125986/26111

All'Assemblea degli azionisti di PRISMI SpA

Oggetto: Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione di nuove azioni da emettere in relazione a un aumento di capitale a pagamento, da liberare mediante conferimento in natura, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, codice civile, per complessivi € 6.624.522,80, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 3.722.627 azioni ordinarie e (ii) n. 1.009.175 azioni di categoria speciale, in relazione al progetto EXO Digital Company.

Signori Azionisti,

Premesso che

- in data 31 marzo 2021 il Consiglio di amministrazione ha approvato un accordo vincolante tra Prismi e il socio Syner.it Informatica srl da un lato, e Mag 14 srl e i sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto, dall'altro, che prevede il trasferimento in favore di Prismi: a) da parte di una costituenda società il cui capitale sociale sarà detenuto da Mag 14 srl e dai sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto, delle partecipazioni pari al 86,4% del capitale sociale di H2H Creative Production srl e al 22,5% di Voodoo srl mediante conferimento delle stesse al fine di liberare n. 3.722.627 azioni ordinarie e n. 1.009.175 azioni di categoria speciale (azioni che prevederanno l'attribuzione dei medesimi diritti patrimoniali spettanti alle azioni ordinarie e che al contempo saranno prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie chiamate a nominare o revocare i membri del consiglio di amministrazione; le stesse non saranno ammesse alle negoziazioni su AIM Italia), in entrambe i casi al prezzo di € 1,40 ciascuna, e n. 4.731.802 Warrant PRISMI 2018-2022 da abbinare alle azioni ordinarie e alle azioni di categoria speciale precedentemente indicate, al fine di realizzare il progetto della prima "Exo Digital Company" italiana; b) da parte di MAG 14 della partecipazione rappresentativa del 13,6% della società H2H Creative Production srl a fronte del pagamento di un importo pari a € 1.000.000; c) da parte di MAG 14 e dei sig.ri Marco Santini e Fulvio Paternuosto della partecipazione complessivamente pari al 77,5% della capitale sociale di Voodoo srl a fronte del pagamento della somma di € 930.000
- la realizzazione di tale progetto è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni sospensive, tra le quali è prevista l'approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'Assemblea dei Soci di Prismi
- il consiglio di amministrazione del 6 maggio 2021 ha approvato la relazione degli amministratori ex art. 2441 comma 4 del codice civile

valutato che

- i termini dell'accordo di investimento risultano coerenti con la finalità di aumentare la patrimonializzazione della società e risultano condivisibili le argomentazioni illustrate dagli amministratori nella loro relazione e le valutazioni sugli sconti e sui premi previsti nella determinazione dei prezzi di emissione
- in base alle risultanze del bilancio approvato al 31 dicembre 2020, sottoposto a revisione legale dei conti, il valore contabile del patrimonio netto della società ammonta ad € 2.850.683 a fronte di un numero di azioni ordinarie pari a 12.778.157, che portano ad un book value della singola azione di € 0,22 (book value)
- il prezzo di mercato medio ponderato per i volumi dell'azione negli ultimi 6 mesi è stato pari ad € 1,3891 (fonte Bloomberg), mentre nell'ultimo anno il prezzo minimo è stato pari ad € 1,24 ed il prezzo massimo pari ad € 1,55
- il criterio della quotazione di Borsa, quale criterio per la verifica circa la congruità del prezzo di emissione, costituisce il metodo più idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal

mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della Società.

- tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate a norma dell'art. 2438 comma 1 c.c.

il Collegio Sindacale intende esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del cc, sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni da emettere in relazione all'aumento di capitale in natura come sopra analiticamente descritto.

Alla luce di quanto sopra esposto, il collegio sindacale esprime

Parere favorevole

alla proposta di delibera in oggetto che risulta ampiamente illustrata nella Relazione degli amministratori ed è sintetizzata nella presente.

Modena, 7 maggio 2021

Il collegio sindacale

Marco Vaccari

Daniele Ponte

Massimo Dovier

Allegato "G" Al Rep. 12586/26111

All'Assemblea degli azionisti di **PRISMI SpA**

Oggetto: Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione di ulteriori nuovi massimi n. 4.731.802 Warrant PRISMI 2018-2022 da abbinare alle azioni ordinarie e alle azioni di categoria speciale rivenienti dall'aumento di capitale di € 4.731.802, da liberare mediante conferimento in natura ed esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo del codice civile, proposto dal Consiglio di amministrazione con delibera del 6 maggio 2021

Signori Azionisti,

Premesso che

- in data 8 febbraio 2017, l'Assemblea degli azionisti, ai sensi degli artt. 2443 e 2420 c.c., ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche con warrant, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4, prima parte e 5 del c.c. esercitabile per un importo fino ad euro 30.000.000 (trenta milioni) ed entro il 7 febbraio 2022;
- in data 27 febbraio 2018, il Consiglio di amministrazione ha esercitato parzialmente la predetta delega disponendo l'emissione di massimi n. 14.371.028 warrant e l'emissione in via scindibile di massime n. 7.365.534 azioni di compendio, godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei warrant;
- nel corso del 2018 sono stati emessi n. 14.052.739 "Warrant PRISMI 2018-2020" codice ISIN IT0005326613;
- durante il primo periodo di esercizio – dal 2 al 31 maggio 2019 – sono stati convertiti n. 3.846.836 warrant ad uno strike price di € 1,24, con conseguente aumento di Capitale Sociale per € 2.385.038,32;
- in data 7 maggio 2020 l'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, fino a un massimo di nominali € 5.102.951, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.102.951, azioni, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio del "Warrant PRISMI 2018-2022" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitati.
- nel corso del periodo di esercizio apertosi lo scorso mese di aprile, sono stati esercitati i diritti di n. 2.882.014 Warrant che hanno determinato un aumento di Capitale Sociale pari ad € 1.441.007
- attualmente sono in circolazione n. 7.323.889 "Warrant PRISMI 2018-2020"

Vista

- la proposta di emissione di n. 4.731.802 nuovi "Warrant PRISMI 2018-2022" deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 6 maggio 2021, da abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie e alle azioni di categoria speciale che saranno emesse in relazione all'operazione di aumento di capitale, da liberarsi in natura, in favore di una società di nuova costituzione, nell'ambito dell'accordo di investimento finalizzato a dar vita al progetto EXO DIGITAL company,

tenuto conto che

- l'esercizio dei diritti incorporati nel "Warrant 2018-2022" di nuova emissione determinerebbe un aumento di Capitale Sociale ulteriore rispetto ad € 5.102.951 deliberati dall'assemblea dei soci lo scorso 7 maggio 2020,

ROSA ROLANDO DI BERNARDO NOTAIO

- si rende, pertanto, necessario convocare l'assemblea degli azionisti, la quale sarà chiamata ad esprimersi sull'aumento di Capitale Sociale a servizio del Warrant da € 5.102.951 ad € 9.834.753

viste

- le proposte elaborate dal Consiglio di amministrazione in data 6 maggio 2021 da sottoporre all'assemblea degli azionisti in corso di convocazione
- la relazione degli amministratori predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile

considerato che

- I "Warrant 2018-2022" sono titoli negoziati sull'AIM, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana;
- non vi è coincidenza tra i titolari di "Warrant 2018-2022" e gli azionisti della società;
- l'aumento di Capitale Sociale a servizio dei Warrant è da considerarsi, di conseguenza, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 del c.c.

Il Collegio Sindacale è chiamato ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del cc, sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni a servizio del "Warrant PRISMI 2018-2022", qualora vengano approvate le predette modifiche al loro regolamento.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il collegio sindacale osserva che:

- Il prezzo di esercizio di € 1,60 per il periodo di esercizio che si aprirà nell'intervallo intercorrente tra il 2 maggio 2022 e il 31 maggio 2022 era già stato previsto dall'originario regolamento, così come da ultimo modificato dall'assemblea dei soci del 7 maggio 2020;
- In base alle risultanze del bilancio approvato al 31 dicembre 2020, sottoposta a revisione legale dei conti, il valore contabile del patrimonio netto della società ammonta ad € 2.850.683 a fronte di un numero di azioni ordinarie pari a 12.778.157, che portano ad un book value della singola azione di € 0,22 (book value)
- l'ultimo aumento di Capitale Sociale con esclusione del diritto di opzione, avvenuto lo scorso 7 maggio 2020, è stato eseguito al prezzo di € 1,48 per azione, corrispondente alla media dei prezzi di chiusura dei 6 mesi precedenti
- tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate a norma dell'art. 2438 comma 1 c.c.

I prezzi proposti per la conversione dei "Warrant PRISMI 2018-2022", alla luce delle analisi e delle considerazioni appena esposte, risultano congrui rispetto al valore economico del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio al 31 dicembre 2020.

Alla luce di quanto sopra esposto, il collegio sindacale esprime

Parere favorevole

ROSA ROLANDO DI BERNARDO

In merito alla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni a servizio del "Warrant PRISMI 2018-2022" codice ISIN IT0005326613, per ciascun periodo di esercizio, ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del cc.

Modena, 7 maggio 2021

Il collegio sindacale

Marco Vaccari

Daniele Ponte

Massimo Dovier

BOSA ROLANDO DI BERNARDO NOTAIO IN MODENA

Allegato H) Al Rep. 125986/26111

All'Assemblea degli azionisti di PRISMI SpA

Oggetto: Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo delle azioni da emettere a servizio del Prestito Obbligazionario convertibile cum warrant proposto dal Consiglio di amministrazione con delibera del 6 maggio 2021:

- Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 8.320.000, e del relativo aumento del capitale sociale a servizio, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 8.320.000, inclusivo di sovrapprezzo.

- Emissione di massimi n. 1.580.800 warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del predetto prestito obbligazionario convertibile cum warrant e del relativo aumento del capitale sociale a servizio, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.580.800, comprensivo di sovrapprezzo.

Premesso che:

- lo scorso 22 marzo 2021 il Consiglio di amministrazione di PRISMI SpA (la Società) ha preso atto di una proposta di accordo di investimento avanzata da Negma Group Ltd – investitore istituzionale con sede negli Emirati Arabi Uniti – finalizzata alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertendo cum warrant;
- gli amministratori hanno valutato positivamente questa offerta di investimento che risulta coerente con gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale perseguiti dalla Società;
- lo scorso 31 marzo 2021 il Consiglio di amministrazione di PRISMI SpA ha approvato una importante e complessa operazione di integrazione societaria finalizzata a costituire un'unica holding che - agendo come "stand-alone company" – rappresenti il progetto della prima 'EXO DIGITAL company' italiana e sia in grado di esprimere specifiche competenze nel settore del digital marketing o della comunicazione (in tutte le sue componenti e ramificazioni) e che possa consolidare il proprio posizionamento sui mercati sia nazionali sia internazionali;
- il progetto EXO DIGITAL è subordinato al verificarsi di una serie di condizioni, tra le quali ricorre anche l'attivazione di una "equity line" che risulterebbe soddisfatta dall'accettazione della proposta ricevuta da Negma Group Ltd;
- la proposta di accordo di investimento prevede l'impegno di Negma Group Ltd a sottoscrivere, a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, obbligazioni convertibili in azioni di Prismi S.p.A. cum warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 6.240.000, che su richiesta e a totale discrezione della Società, potrà essere aumentato fino a complessivi Euro 8.320.000.
- le obbligazioni saranno emesse in più tranche ad un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale e potranno essere convertite a un prezzo di conversione

pari: (i) al 93% del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni della Società nel corso dei dieci giorni di negoziazione delle azioni precedenti la richiesta di conversione restando da tale calcolo esclusi i giorni di negoziazione in cui Negma abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni PRISMI scambiate in quello specifico giorno di negoziazione; (ii) al 92% del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni dell'Emittente nel corso del Periodo di Identificazione del Prezzo qualora successivamente alla quinta tranche di emissione delle obbligazioni convertibili la Società non sia in grado di emettere ulteriori warrant;

- a ciascuna tranche di obbligazioni saranno abbinati warrant, ciascuno dei quali consentirà di sottoscrivere n. 1 azione della Società di nuova emissione. Il prezzo di esercizio dei warrant sarà pari al 130% del VWAP medio delle Azioni nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche. I warrant saranno abbinati alle obbligazioni in numero da determinarsi sulla base dell'importo sottoscritto a fronte dell'emissione di ciascuna tranche e, in particolare, in un valore pari al 19% del valore nominale delle obbligazioni a cui sono abbinati, per un totale massimo complessivo pari ad € 1.580.800.

- Il consiglio di amministrazione del 6 maggio 2021 ha approvato la relazione degli amministratori ex art. 2441, comma 6, del codice civile;

tenuto conto che

- prima che l'assemblea degli azionisti proceda all'emissione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e al conseguente aumento di capitale a servizio sia del prestito obbligazionario convertibile che dei warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile è necessario che il collegio sindacale esprima il proprio parere ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, rinunziando ai termini in esso contenuti;

valutato che

- I termini dell'accordo di investimento risultano coerenti con la finalità di aumentare la patrimonializzazione della società e risultano condivisibili le argomentazioni illustrate dagli amministratori nella loro relazione e le valutazioni effettuate sugli sconti e sui premi previsti nella determinazione dei prezzi di conversione

rilevato che

- Il rapporto di conversione sotteso all'emissione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant non è predeterminato ma determinabile in funzione dell'andamento del prezzo di mercato dell'azione PRISMI SpA;

- Il valore di libro (book value) dell'azione sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio al 31/12/2020 ammontava ad € 0,22;

ROBA ROLANDO DI GERMANO

- Il prezzo di mercato medio ponderato per i volumi dell'azione negli ultimi 6 mesi è stato pari ad € 1,3885 (fonte Bloomberg), mentre nell'ultimo anno il prezzo minimo è stato pari ad € 1,24 ed il prezzo massimo pari ad € 1,55;
- lo scorso 31 marzo 2021 il Consiglio di amministrazione di PRISMI SpA ha deliberato l'apertura di un periodo addizionale di esercizio dei Warrant nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento dei Warrant PRISMI 2018-2022, al prezzo di esercizio di Euro 1,36, ed i prossimi periodi di esercizio sono caratterizzati da prezzi crescenti pari ad € 1,48, per l'anno in corso, ed € 1,60 per l'anno 2022
- il criterio della quotazione di Borsa, quale criterio per la verifica circa la congruità del prezzo di emissione, costituisce il metodo più idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l'andamento economico e finanziario della Società.

Il Collegio sindacale

ritiene che

sulla base delle informazioni acquisite e delle valutazioni effettuate, il meccanismo di determinazione del prezzo di conversione in azioni del prestito obbligazionario convertibile e dei warrant sia tale da assicurare la congruità del prezzo effettivo di conversione, anche alla luce del fatto che il prezzo di mercato cui esso è ancorato è sempre stato storicamente più elevato del valore di libro dell'azione (ergo del patrimonio netto della Società),

pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile

esprime parere favorevole

alla proposta di delibera in oggetto che risulta ampiamente illustrata nella Relazione degli amministratori ed è sintetizzata nella presente.

Modena, 7 maggio 2021

Il collegio sindacale

Marco Vaccari

Daniele Ponte

Massimo Dovier